




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



Documento n. 3 2021

Documentazione normativa in tema di individuazione di alcune zone della Regione destinate ad accogliere siti di stoccaggio di materiale radioattivo

XVII Legislatura - 20 gennaio 2021

Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel. 091 705-4752 - fax 091 705-4333 mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

Comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente, 5 gennaio 2020	4
Comunicati tratto dal sito della Conferenza delle Regioni, 5 gennaio 2021	5
Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee – Sicilia – Tav 6	7
Normativa nazionale	8
D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31	8
L. 23 luglio 2009, n. 99, artt. da 25 a 29	48
Decreto Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente 30 12 2020	71
Normativa e giurisprudenza comunitaria	72
Dir. 19 luglio 2011, n. 2011/70/Euratom.....	72
Dir. 13-12-2011 n. 2011/92/UE, art. 6	85
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 11 luglio 2019 (*) nella causa C-434/18	86
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 28 maggio 2020 (*) nella causa C-535/18..	93

Comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente, 5 gennaio 2020

Nucleare, pubblicata la Carta nazionale aree potenzialmente idonee al deposito

Conterrà i rifiuti radioattivi, per la maggior parte provenienti da usi civili e sanitari

La Sogin, con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha pubblicato sul sito www.depositonazionale.it la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), il progetto preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, che permetterà di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività.

Un lavoro coordinato congiuntamente dai due ministeri, atteso da molti anni, che testimonia la forte assunzione di responsabilità da parte del governo su un tema, quello della gestione dei rifiuti radioattivi, che comporta anche per il Paese una procedura di infrazione europea: attualmente i rifiuti radioattivi sono stoccati in una ventina di siti provvisori, che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo.

La pubblicazione della Cnapi, con l'elenco dei 67 luoghi potenzialmente idonei (che non sono tutti equivalenti tra di essi ma presentano differenti gradi di priorità a seconda delle caratteristiche), di fatto dà l'avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata di due mesi, all'esito della quale si terrà, nell'arco dei 4 mesi successivi, il seminario nazionale. Sarà questo l'avvio del dibattito pubblico vero e proprio che vedrà la partecipazione di enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, durante il quale saranno approfonditi tutti gli aspetti, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere.

In base alle osservazioni e alla discussione nel Seminario Nazionale, Sogin aggiornerà la Cnapi, che verrà nuovamente sottoposta ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'ente di controllo Isin, del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In base a questi pareri, il Ministero dello Sviluppo Economico convaliderà la versione definitiva della Carta, ovvero la Cnai, la Carta Nazionale delle Aree Idonee. La Cnai sarà il risultato dell'aggiornamento della Cnapi sulla base dei contributi emersi durante la consultazione pubblica. Sarà una procedura fortemente partecipata e trasparente, condotta coinvolgendo gli amministratori e i cittadini tutti, e al termine della quale potranno pervenire le candidature dei comuni.

Il deposito nazionale e il parco tecnologico saranno costruiti in un'area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al Parco. Il deposito avrà una struttura a matrioska: Nel dettaglio, all'interno di 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle, verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all'interno i rifiuti radioattivi già condizionati.

In totale circa 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività: si tratta dei rifiuti provenienti dal mondo civile e in special modo da quello medico e ospedaliero, dalle sostanze radioattive usate per la diagnosi clinica, per le terapie anti tumorali, ad esempio, da tutte quelle attività di medicina nucleare che costituiscono ormai il nostro quotidiano.

Le aree interessate dalla Cnapi sono il risultato di un complesso processo di selezione su scala nazionale svolto da Sogin in conformità ai criteri di localizzazione stabiliti dall'Isin, che ha permesso di scartare le aree che non soddisfacevano determinati requisiti di sicurezza per la tutela dell'uomo e dell'ambiente. Ai criteri di esclusione sono seguiti quelli di approfondimento, attraverso indagini e valutazioni specifiche sulle aree risultate non escluse.

Sul sito www.depositonazionale.it curato da Sogin, tutte le informazioni circa la localizzazione del sito, le caratteristiche dell'opera e del tipo di rifiuti che dovrà contenere.

Comunicati tratto dal sito della Conferenza delle Regioni, 5 gennaio 2021

NUCLEARE, PUBBLICATA LA CNAPI: 67 AREE POTENZIALMENTE IDONEE

(Public Policy/Agi) – Roma, 05 gen – Poche ore fa, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell'Ambiente, la Sogin ha pubblicato sul sito www.depositonazionale.it la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), il progetto preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco tecnologico, che permetterà – si legge in una nota – di "sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività". Un lavoro coordinato congiuntamente dai due ministeri, "atteso da molti anni, che testimonia la forte assunzione di responsabilità da parte del Governo su un tema, quello della gestione dei rifiuti radioattivi, che comporta anche per il Paese una procedura di infrazione europea: attualmente i rifiuti radioattivi sono stoccati in una ventina di siti provvisori, che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo". (Public Policy/Agi)Alf (Segue) 05/01/2021 09:36

NUCLEARE, PUBBLICATA LA CNAPI: 67 AREE POTENZIALMENTE IDONEE (2) (Public Policy/Agi) La pubblicazione della Cnapi, con l'elenco dei 67 luoghi potenzialmente idonei (che non sono tutti equivalenti tra di essi ma presentano differenti gradi di priorità a seconda delle caratteristiche), "di fatto – si legge ancora – da l'avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata di due mesi, all'esito della quale si terrà, nell'arco dei 4 mesi successivi, il seminario nazionale. Sarà questo l'avvio del dibattito pubblico vero e proprio che vedrà la partecipazione di enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, durante il quale saranno approfonditi tutti gli aspetti, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere". (Public Policy) @PPolicy_News REDAlf (Segue) 05/01/2021 09:36

NUCLEARE, PUBBLICATA LA CNAPI: 67 AREE POTENZIALMENTE IDONEE (3) (Public Policy/Agi) – Roma, 05 gen – In base alle osservazioni e alla discussione nel seminario nazionale, Sogin aggiornerà la Cnapi, che verrà nuovamente sottoposta ai pareri del Mise, del Minambiente e del Mit. In base a questi pareri, il Mise convaliderà la versione definitiva della Carta, ovvero la Cnai, la Carta nazionale delle aree definitiva della Carta, ovvero la Cnai, la Carta nazionale delle aree idonee. La Cnai sarà il risultato dell'aggiornamento della Cnapi sulla base dei contributi emersi durante la consultazione pubblica. "Sarà una procedura – si legge – fortemente partecipata e trasparente, condotta coinvolgendo gli amministratori e i cittadini tutti, e al termine della quale potranno pervenire le candidature dei comuni. (Public Policy/Agi)Alf (Segue) 05/01/2021 09:36

NUCLEARE, PUBBLICATA LA CNAPI: 67 AREE POTENZIALMENTE IDONEE (4) (Public Policy/Agi) Il deposito nazionale e il parco tecnologico saranno costruiti in un'area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al Parco. Il deposito avrà una struttura a matrisoska: Nel dettaglio, all'interno di 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle, verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all'interno i rifiuti radioattivi già condizionati. In totale circa 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività: si tratta dei rifiuti provenienti dal mondo civile e in special modo da quello medico e ospedaliero, dalle sostanze radioattive usate per la diagnosi clinica, per le terapie anti tumorali, ad


esempio, da tutte quelle attività di medicina nucleare che costituiscono ormai il nostro quotidiano". (Public Policy) @PPolicy_News REDAlf (Segue) 05/01/2021 09:36

NUCLEARE, PUBBLICATA LA CNAPI: 67 AREE POTENZIALMENTE IDONEE (5) (Public Policy/Agi) – Roma, 05 gen – Le aree interessate dalla Cnapi sono "il risultato di un complesso processo di selezione su scala nazionale svolto da Sogin in conformità ai criteri di localizzazione stabiliti dall'Isin, che ha permesso di scartare le aree che non soddisfacevano determinati requisiti di sicurezza per la tutela dell'uomo e dell'ambiente. Ai criteri di esclusione sono seguiti quelli di approfondimento, attraverso indagini e valutazioni specifiche sulle aree risultate non escluse". (Public Policy/Agi)Alf (Segue) 05/01/2021 09:36

NUCLEARE, PUBBLICATA LA CNAPI: 67 AREE POTENZIALMENTE IDONEE (6) (Public Policy/Agi) LE REGIONI INTERESSATE Le regioni individuate come aree potenzialmente idonee per la realizzazione del deposito nucleare, come previsto dalla Cnapi, sono: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Negli allegati sono indicati anche i Comuni interessati nelle sette regioni. (Public Policy) anche i Comuni interessati nelle sette regioni. (Public Policy) @PPolicy_News REDAlf 05/01/2021 09:36

NUCLEARE, PUBBLICATA LA CNAPI: 67 AREE POTENZIALMENTE IDONEE (7) (Public Policy/Agi) – Roma, 05 gen – I COMUNI INTERESSATI Piemonte, 8 aree tra le province di Torino e Alessandria, tra cui i comuni di Caluso, Mazze', Rondissone, Carmagnola, Alessandria, Quargento, Bosco Marengo; Toscana-Lazio, 24 aree tra Siena, Grosseto e Viterbo, tra cui i comuni di Pienza, Campagnatico, Ischia e Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Tarquinia, Vignanello, Gallese, Corchiano; Basilicata-Puglia, 17 aree tra Potenza, Matera, Bari, Taranto, tra cui i comuni di Genzano, Irsina, Acerenza, Oppido Lucano, Gravina, Altamura, Matera, Laterza, Bernalda, Montalbano, Montescaglioso; Sardegna, 14 aree in provincia di Oristano, tra cui i comuni di Siapiccia, Albagiara, Assolo, Usellus, Mogorella e Villa Sant'Antonio, e nel sud, tra cui i comuni di Nuragus, Nurri, Genuri, Setzu, Turri, Pauli Arbarei, Ortacesus, Guasila, Segariu, Villamar e Gergei; Sicilia, 4 aree nelle province di Trapani, Palermo, Caltanissetta, tra cui i comuni di Trapani, Calatafimi, Segesta, Castellana, Petralia e Butera. (Public Policy) @PPolicy_News REDAlf 05/01/2021 11:10

Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee – Sicilia – Tav 6



Normativa nazionale

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'[articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#) (3). (2) (4)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2010, n. 55, S.O.

(2) Titolo così modificato dall'[art. 5, comma 5, lett. r\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

Precedentemente, il titolo originario «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'[articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#)» era stato modificato in «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'[articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#)» dall'[art. 32, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(3) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo, limitatamente alle parole: «della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,» e limitatamente alle parole: «e campagne informative al pubblico». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(4) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011 - 02 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del [D.Lgs. n. 31 del 2010](#) promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la [legge 23 luglio 2009, n. 99](#), recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare, l'[articolo 25](#);

VISTA la [legge 31 dicembre 1962, n. 1860](#), concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;

VISTA la [legge 2 agosto 1975, n. 393](#) recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";

Visto il [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), e successive modificazioni;

VISTA la [legge 14 novembre 1995, n. 481](#), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la [legge 7 giugno 2000, n. 150](#), recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la [direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000](#) recante "Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000";

VISTO il [decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 368](#), recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;

VISTA la [legge 23 agosto 2004, n. 239](#) di "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195](#) di attuazione della [direttiva 2003/4/CE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

VISTA la [legge 16 dicembre 2005, n. 282](#), "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";

VISTO il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52](#), recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

VISTO il [decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4](#), recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante norme in materia ambientale";

VISTO l'[articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 \(5\)](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#); (6)

VISTA la [direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009](#) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, relativa alla procedura in via di urgenza, a norma dell'[articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

PRESO ATTO che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modifiche e integrazioni, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta; (6)

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 febbraio 2010;

RITENUTO di adeguare il testo alle osservazioni del Consiglio di Stato tenendo conto di quanto rappresentato in ordine all'attuazione dell'[articolo 25 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#) e compatibilmente con l'esigenza di non modificare gli assetti programmatici per le valutazioni ambientali strategiche a livello nazionale e considerate le peculiarità tecniche del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della semplificazione normativa:

Emana

il seguente decreto legislativo:

[\(5\)](#) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112».

[\(6\)](#) Nel presente provvedimento la parola «art.» è stata sostituita dalla parola «articolo», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

Titolo I

(Disposizioni generali)

Articolo 1 (Oggetto) [\(7\)](#)

1. Con il presente decreto si disciplinano:

- a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
 - b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
 - c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.
-

[\(7\)](#) Articolo modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. da a\) ad e\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#) e dall'[art. 32, comma 1, lett. b\) del medesimo D.Lgs. 41/2011](#); successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 5, comma 5, lett. a\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

Articolo 2 (Definizioni) [\(8\)](#)

1. Fatte salve le definizioni di cui alla [legge 31 dicembre 1962, n. 1860](#), e al [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), ai fini del presente decreto si definisce:

- a) «Agenzia»: l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'[articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#);
- b) «Conferenza unificata»: la Conferenza prevista all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni;
- c) «AIEA»: l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
- d) «AEN-OCSE»: l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
- e) «Deposito nazionale»: il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

f) «decommissioning»: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica;

f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine; [\(9\)](#)

f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorità competenti. Tale periodo è funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attività che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attività, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni [\(9\)](#).

[\(8\)](#) Articolo modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. da a\) a g\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#) e dall'[art. 32, comma 1, lett. a\) del medesimo D.Lgs. 41/2011](#); successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 5, comma 5, lett. b\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(9\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

Articolo 3 (Documento programmatico) [\(10\)](#) [\(11\)](#)

[1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi. [\(12\)](#)]

[\(10\)](#) Articolo modificato dall'[art. 3, commi 1 e 2, lett. da a\) a l\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#) e dall'[art. 32, comma 1, lett. a\) del medesimo D.Lgs. 41/2011](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 5, comma 5, lett. c\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(11\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 10, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

[\(12\)](#) Vedi, anche, l'[art. 5, comma 7, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

Titolo II [\(13\)](#)

(Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; **disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sul decommissioning degli impianti)** [\(14\)](#)

Articolo 4 (Autorizzazione degli impianti nucleari) [\(15\)](#) [\(16\)](#) [\(18\)](#) [\(19\)](#)

[1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'[articolo 334 del decreto legislativo 15](#)

[marzo 2010, n. 66](#), previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata. [\(17\)](#)]

[\(13\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

[\(14\)](#) Nel presente provvedimento la parola «disattivazione» è stata sostituita dalla parola «decommissioning», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(15\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio -2 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari.

[\(16\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(17\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(18\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(19\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 5 (Requisiti degli operatori) [\(20\)](#) [\(24\)](#) [\(25\)](#) [\(26\)](#)

1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA. [\(21\)](#)

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi. [\(22\)](#)

3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di decommissioning degli impianti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o di una delle cause ostative previste dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il responsabile tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il responsabile tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il responsabile tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del responsabile tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del responsabile tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del responsabile tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);
- e) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. (23)
4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'[articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).]

(20) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

(21) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(22) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(23) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(24) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

(25) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

[\(26\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011 - 02 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Articolo 6 (Programmi di intervento degli operatori) [\(27\)](#) [\(29\)](#) [\(30\)](#)

[1. Gli operatori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero il proprio programma di intervento per la realizzazione di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'[articolo 3](#) e delle delibere CIPE di cui all'[articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#). Il Ministero dello sviluppo economico trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione e le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla [legge 7 agosto 1990 n. 241](#), e al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195](#). [\(28\)](#)]

[\(27\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(28\)](#) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. da a\) a d\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(29\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(30\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 7 (Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari) [\(31\)](#) [\(33\)](#) [\(34\)](#)

[1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo l'effettuazione delle verifiche sullo stesso e dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli impianti ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'AEN-OCSE o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, **previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.** [\(32\)](#)]

[\(31\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(32\)](#) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. da a\) a c\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(33\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(34\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 8 (Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico) [\(35\)](#) [\(36\)](#) [\(39\)](#) [\(40\)](#) [\(41\)](#)

[1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili:

- a) popolazione e fattori socio-economici;
- b) idrologia e risorse idriche;
- c) fattori meteorologici;
- d) biodiversità
- e) geofisica e geologia;
- f) valore paesaggistico;
- g) valore architettonico-storico;
- h) accessibilità
- i) sismo-tettonica;
- l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
- m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
- n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante. [\(37\)](#)

2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). (38)

3. Ai fini di quanto stabilito nell'[articolo 9](#), **il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta con proprio decreto** – lo schema definitivo dei parametri di cui al comma 1. Tale decreto è adottato entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione di cui al comma 2, adeguando i parametri indicati nello schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute. **L'eventuale mancato** accoglimento delle **osservazioni** stesse **deve essere adeguatamente motivato**. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2. (38)]

(35) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

(36) Rubrica così sostituita dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(37) Comma così sostituito dall'[art. 8, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(38) Comma abrogato dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(39) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

(40) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(41) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011 - 02 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Articolo 9 (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare) (42) (43) (44) (45)

[1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonché del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del

Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.]

[\(42\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(43\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(44\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(45\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 10 (Istanza per la certificazione dei siti) [\(46\)](#) [\(54\)](#) [\(55\)](#)

[1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'[articolo 9](#), comma 3, ciascun operatore interessato - avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare. [\(47\)](#)

2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, concernenti: [\(48\)](#)

a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'[articolo 5](#);

b) puntuale indicazione del sito destinato all'installazione dell'impianto e **delle titolarità dei diritti che insistono su tale area**; [\(49\)](#)

c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche; [\(50\)](#)

d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;

e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sul sito; [\(51\)](#)

f) documentazione relativa alle verifiche del rapporto di cui all'[articolo 7](#); [\(52\)](#)

g) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;

h) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica;

i) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'[articolo 8](#), comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.

3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3. [\(53\)](#)

3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'[articolo 8](#), comma 1, l'operatore può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata. [\(53\)](#)]

[\(46\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(47\)](#) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(48\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 10, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(49\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(50\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 10, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(51\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 2, lett. d\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(52\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 2, lett. e\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(53\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(54\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(55\)](#) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28* (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 11 (Certificazione dei siti) [\(56\)](#) [\(64\)](#) [\(65\)](#) [\(66\)](#)

[1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'[articolo 10](#), comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza. [\(57\)](#)

2. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, tenuto conto delle determinazioni di cui all'[articolo 7](#), entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza: [\(58\)](#)

a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'[articolo 8](#), comma 1, approvati ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 3, [\(59\)](#)

b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto,

c) alla strategia nucleare di cui all'[articolo 3](#), con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte.

4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, **entro quindici giorni**, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, **che si esprime previa acquisizione del parere del comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'[articolo 23](#), comma 4.** [\(60\)](#) [\(63\)](#)

6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, il Ministero dello sviluppo economico provvede **entro i trenta giorni successivi** alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, **che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato**. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, il Ministero dello sviluppo economico provvede **all'intesa** con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata. [\(61\)](#)

7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale **o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa**, alla Conferenza Unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), che si esprime entro i termini di cui all'[articolo 3](#) del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso [articolo 3](#), sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito **o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa.** [\(63\)](#)

9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta **entro trenta giorni** il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione; **il diritto di svolgere le attività di cui all'[articolo 12](#) è attribuito in via esclusiva**

all'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6. [\(62\)](#)

11. **Per ciascun sito certificato l'operatore interessato deve presentare l'istanza di cui all'[articolo 13](#), comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si estingue il diritto di svolgere le attività di cui all'[articolo 12](#).** Da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.

12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato, **con la procedura prevista dal presente articolo**, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.]

[\(56\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(57\)](#) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(58\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 11, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(59\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 11, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(60\)](#) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 4, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(61\)](#) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 5, lett. a\) e b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(62\)](#) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 6, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(63\)](#) Nel presente provvedimento la parola «art.» è stata sostituita dalla parola «articolo», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(64\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(65\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

[\(66\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011 – 02 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 6, 7 e 8, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione.

Articolo 12 (Attività preliminari) [\(67\)](#) [\(73\)](#) [\(74\)](#)

[1. La certificazione del sito approvato, ai sensi dell'[articolo 11](#) e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata **ovvero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa** costituisce titolo **con il quale l'operatore può svolgere**, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività: [\(68\)](#)

a) **effettuazione di rilievi;**

b) **indagini geognostiche, incluse eventuali caratterizzazioni ambientali;** [\(69\)](#)

c) **indagini ambientali specifiche;**

- d) **allacci tecnologici di cantiere;**
 - e) recinzione delle aree;
 - e-bis) predisposizione di opere di drenaggio per scavi; [\(70\)](#)
 - e-ter) opere di protezione del sito; [\(70\)](#)
 - e-quater) mobilitazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere; [\(70\)](#)
 - e-quinquies) eventuali demolizioni; [\(70\)](#)
 - e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati. [\(70\)](#)
2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare. [\(71\)](#)
3. **Nel caso in cui il sito sul quale l'operatore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non sia nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'[articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario del sito è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'[articolo 50](#) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione. L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene. [\(72\)](#)]**

[\(67\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(68\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(69\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(70\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 12, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(71\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 12, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(72\)](#) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 3, lett. da a\) a d\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(73\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(74\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 13 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione **dell'operatore**) [\(75\)](#) [\(101\)](#) [\(102\)](#) [\(103\)](#)

[1. Entro il termine di cui all'[articolo 11](#), comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'[articolo 5](#). [\(76\)](#)

2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti: [\(77\)](#)

a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;

b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'[articolo 5](#);

c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'[articolo 5](#), comma 2; [\(78\)](#)

d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.

e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare; [\(79\)](#)

f) la documentazione di cui all'[articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni; [\(80\)](#)

g) rapporto di sicurezza; [\(81\)](#)

h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

1) manuale per la gestione in qualità;

2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

3) schema di manuale operativo;

4) programma delle prove funzionali a freddo;

5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;

6) proposte di prescrizioni tecniche; [\(82\)](#)

i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento; [\(83\)](#)

l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali – ai sensi del capo III della [legge 31 dicembre 1962, n. 1860](#) – ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'[articolo 19](#), comma 2, del presente decreto legislativo; [\(84\)](#)

n) piano di protezione fisica dell'impianto; [\(85\)](#)

o) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'[articolo 23](#), a titolo di benefici economici per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi. [\(86\)](#)

3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati,

secondo quanto disposto dall'[articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti. [\(87\)](#)

4. **L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche** avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché, per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza e di radioprotezione che soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente. [\(88\)](#)

5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta. [\(89\)](#)

6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'[articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), è effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia. [\(90\)](#)

7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione. [\(91\)](#)

8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore. [\(92\)](#)

9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli [articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia. [\(93\)](#)

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, **previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato**, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.**

12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.

12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12. [\(94\)](#)

13. L'autorizzazione unica indica:

- a) l'identità del titolare dell'autorizzazione;
- b) la tipologia e le caratteristiche dell'impianto e delle opere connesse; [\(95\)](#)
- c) il perimetro dell'installazione;
- d) la sua decorrenza e durata, non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e); [\(96\)](#)
- e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell'impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto; [\(97\)](#)
- f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;
- g) le prescrizioni previste dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#) e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;
- h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;
- i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;
- l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.

14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli [articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#). A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di «operatore», secondo quanto previsto dal decreto di cui all'[articolo 5](#), comma 2. [\(98\)](#)

15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto, come definito dall'[articolo 2](#), comma 1, lettera e), in conformità al progetto approvato. [\(99\)](#)

15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'[articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#), e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal [decreto legislativo 3](#)

[aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto. [\(100\)](#)]

[\(75\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(76\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(77\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 13, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(78\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 13, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(79\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 13, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(80\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 13, comma 2, lett. d\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(81\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 13, comma 2, lett. e\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(82\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 13, comma 2, lett. f\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(83\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 13, comma 2, lett. g\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(84\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 13, comma 2, lett. h\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(85\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 13, comma 2, lett. i\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(86\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 13, comma 2, lett. l\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(87\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(88\)](#) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 4, lett. da a\) a c\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(89\)](#) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 5, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(90\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 6, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(91\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 7, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(92\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 8, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(93\)](#) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 9, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(94\)](#) Comma inserito dall'[art. 13, comma 10, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(95\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 13, comma 11, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(96\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 13, comma 11, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(97\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 13, comma 11, lett. c\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(98\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 12, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(99\)](#) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 13, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(100\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 14, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(101\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(102\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

[\(103\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011 - 02 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 10, 11 e 12, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

Articolo 14 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica) [\(104\)](#) [\(106\)](#) [\(107\)](#)

[1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, accertate ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), nonché in caso di commissione

di taluno dei reati previsti dall'[articolo 33](#), il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica. [\(105\)](#)]

[\(104\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(105\)](#) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(106\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(107\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 15 (Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione) [\(108\)](#) [\(113\)](#) [\(114\)](#)

[1. Ferme restando le disposizioni in tema di verifiche sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile: [\(109\)](#)

a) della sicurezza dell'impianto;

b) della formazione dei lavoratori e dei responsabili dell'impianto, con particolare riguardo alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; [\(110\)](#)

c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;

d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.

2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza nucleare e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica. [\(111\)](#)

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato:

a) a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;

b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). [\(112\)](#)

]

[\(108\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(109\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(110\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 15, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(111\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(112\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 15, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(113\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(114\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 16 (Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica) [\(115\)](#) [\(116\)](#) [\(119\)](#) [\(120\)](#)

[1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente. [\(117\)](#)

2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:

a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;

c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;

e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia. [\(118\)](#)]

[\(115\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(116\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(117\)](#) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(118\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 16, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(119\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(120\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 17 (Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa) [\(121\)](#) [\(122\)](#) [\(123\)](#)

[1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori **che rimangono in capo al titolare stesso.**]

[\(121\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(122\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(123\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 18 (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti) [\(124\)](#) [\(127\)](#) [\(128\)](#)

[1. Ferme restando le disposizioni di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), e degli [articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. [\(125\)](#)

2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel

termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate. [\(126\)](#)

5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.]

[\(124\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi [l'art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(125\)](#) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(126\)](#) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(127\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(128\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 19 (Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi) [\(129\)](#) [\(131\)](#) [\(132\)](#) [\(133\)](#)

[1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente. [\(130\)](#)

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#) e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale. [\(130\)](#)

3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.]

[\(129\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi [l'art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(130\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 18, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(131\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(132\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

[\(133\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011 - 02 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione.

Articolo 20 (Disposizioni in materia di decommissioning degli impianti) [\(134\)](#) [\(142\)](#) [\(143\)](#) [\(144\)](#) [\(145\)](#)

[1. All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia. [\(135\)](#)

2. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative al decommissioning dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'[articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#). [\(136\)](#) [\(142\)](#)

2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. [\(137\)](#)

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di decommissioning **in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo**, nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina è effettuata dall'Agenzia. [\(138\)](#) [\(142\)](#)

4. Il finanziamento delle attività di decommissioning avviene per il tramite del fondo di cui all'[articolo 21](#), alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica. [\(142\)](#)

5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di decommissioning di cui al comma 3 risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza. [\(139\)](#) [\(142\)](#)

6. **Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli [articoli 15, 18 e 22](#), in quanto compatibili.**

6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli [articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli [articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. [\(140\)](#)

6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'[articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860](#), e del comma 1-bis dell'[articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#), eventuali priorità per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'[articolo 25, comma 2, lettera h\), della legge 23 luglio 2009, n. 99](#), che si conclude entro i successivi novanta giorni. [\(141\)](#)]

[\(134\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(135\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 19, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

- (136) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 2, lett. a\) e b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).
- (137) Comma inserito dall'[art. 19, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).
- (138) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 4, lett. a\) e b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).
- (139) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 5, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).
- (140) Comma aggiunto dall'[art. 19, comma 6, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).
- (141) Comma aggiunto dall'[art. 19, comma 6, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#); vedi, anche, il comma 7 del medesimo [art. 19, D.Lgs. 41/2011](#).
- (142) Nel presente provvedimento la parola «disattivazione» è stata sostituita dalla parola «decommissioning», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).
- (143) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (144) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).
- (145) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011 – 02 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione.

Articolo 21 (Fondo per il "decommissioning") [\(146\)](#) [\(152\)](#) [\(153\)](#)

[1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'[articolo 25, comma 2, lettera n\) della legge 23 luglio 2009, n. 99](#) è costituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato. [\(147\)](#) [\(150\)](#)

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere vincolante dell'Agenzia, **assumendo a parametro** analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per il decommissioning degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è **aggiornato** ogni anno secondo gli indici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e **sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni**. [\(148\)](#) [\(151\)](#)

3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che provvede **mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1** all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di decommissioning degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente. [\(149\)](#) [\(151\)](#)]

(146) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

(147) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(148) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 2, lett. a\) e b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(149) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 3, lett. a\) e b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(150) Nel presente provvedimento la parola «art.» è stata sostituita dalla parola «articolo», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(151) Nel presente provvedimento la parola «disattivazione» è stata sostituita dalla parola «decommissioning», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(152) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

(153) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 22 (Comitati di confronto e trasparenza) [\(154\)](#) [\(157\)](#) [\(158\)](#)

[1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'[articolo 11](#), comma 9, e **nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale**, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e il decommissioning del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

[\(155\)](#) [\(156\)](#)

2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.

3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.

4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:

- a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;
- b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;
- c) **il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'impianto nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'[articolo 23](#) comma 4;**
- d) il Prefetto o suo delegato;

- e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;
- h) un rappresentante dell'ISPRA;
- i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;
- m) un rappresentante dell'Agenzia;
- n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima;
- o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; **il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.**

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti **dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli [articoli 23 e 30.](#)**]

[\(154\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34.](#)

[\(155\)](#) Comma così modificato dall'[art. 21, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.](#)

[\(156\)](#) Nel presente provvedimento la parola «disattivazione» è stata sostituita dalla parola «decommissioning», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.](#)

[\(157\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34,](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75.](#)

[\(158\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011.](#)

Articolo 23 **(Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio)** [\(159\)](#) [\(164\)](#) [\(165\)](#)

[1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo **da parte dell'operatore alla corresponsione di benefici** in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con

oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

a) **a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto**, un beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare, **compreso nel** programma di costruzione dell'impianto nucleare **come assentito dall'autorizzazione unica**; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per **l'eventuale potenza installata eccedente il** predetto livello; [\(160\)](#)

b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete, pari a 0,4 euro/MWh. [\(161\)](#)

3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 **lettera a)** e 3 sono **territorialmente ripartiti** per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio reattore dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale. [\(162\)](#)

5. **Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata è definito lo schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalità di corresponsione del beneficio di cui al comma 2, lettera a), così suddiviso:** [\(163\)](#)

a) per il 40% a favore degli enti locali;

b) per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI.

6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 **lettera a)**, le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in **tema di** salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi **dei benefici di cui al presente articolo**. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.]

[\(159\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(160\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 22, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(161\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 22, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(162\)](#) Comma così modificato dall'[art. 22, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(163\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 22, comma 4, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(164\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(165\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 24 (Decadenza e sospensione dai benefici) [\(166\)](#) [\(167\)](#) [\(170\)](#) [\(171\)](#)

[1. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, **senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente**. [\(168\)](#)

1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio. [\(169\)](#)]

[\(166\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(167\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 23, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(168\)](#) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(169\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 23, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(170\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(171\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli da 4 a 24. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici) [\(172\)](#)

Articolo 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico)

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'[articolo 2, lettera i\)](#), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.

2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione. [\(173\)](#) [\(176\)](#)

3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2003, n. 83](#). [\(174\)](#)

3-ter. L'esercente del Parco Tecnologico, che può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all'[articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom](#). Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonché la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale. [\(175\)](#)

[\(172\)](#) Rubrica così modificata dall'[art. 24, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: "Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative".

[\(173\)](#) Comma così modificato dall'[art. 24, commi 2 e 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(174\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 24, comma 4, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(175\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

[\(176\)](#) Vedi, anche, l'[art. 24, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#).

Articolo 26 (Sogin S.p.A.)

1. La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'[articolo 25](#), comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine: [\(180\)](#)

a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'[articolo 25](#);

b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;

d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti; [\(178\)](#)

e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte [\(181\)](#); [\(177\)](#) [\(179\)](#)

e-bis) Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorità di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale [\(182\)](#).

2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla [legge 14 novembre 1995, n. 481](#).

[\(177\)](#) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(178\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 25, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#) e, successivamente, dall'[art. 5, comma 5, lett. f\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(179\)](#) Nel presente provvedimento la parola «disattivazione» è stata sostituita dalla parola «decommissioning», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(180\)](#) Alinea così sostituito dall'[art. 5, comma 5, lett. e\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(181\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 5, lett. g\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(182\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

Articolo 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico) [\(200\)](#)

1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. [\(183\)](#)

1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'autorità di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L'autorità di regolamentazione competente

trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinché, recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3. [\(198\)](#)

2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicata: [\(184\)](#)

a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);

b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo, e determinazione del fattore di riempimento; [\(185\)](#)

c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;

d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;

e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;

f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;

g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;

h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;

i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.

3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA **la quale dà** contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). [\(186\)](#)

4. Entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'[articolo 30](#). [\(187\)](#)

5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

[\(188\)](#)

6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, **che si esprime entro il termine di sessanta giorni**, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia. [\(189\)](#)

7. **Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta**, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare, entro sessanta giorni il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al **suo** insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. [\(190\)](#)

8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede **entro trenta giorni** alla costituzione di un Comitato interistituzionale **per tale intesa**, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite **entro il medesimo termine** con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; **il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti**. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'[articolo 3](#) di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso [articolo 3](#) sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito. [\(191\)](#) [\(197\)](#)

10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 15 mesi dal protocollo di cui al medesimo comma ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al

comma 8, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico. [\(199\)](#)

11. **Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta** il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia. [\(192\)](#)

12. Nella regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata. [\(193\)](#)

13. Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalità di cui **all'articolo 28**, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della istanza. [\(194\)](#)

13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'[articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti. [\(195\)](#)

14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli [articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, **previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa**, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.

17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:

- a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;
- b) il perimetro dell'installazione;
- c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;
- d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'[articolo 28](#), specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;
- e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.

17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. [\(196\)](#)

[\(183\)](#) Comma sostituito dall'[art. 26, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#), dall'[art. 5, comma 5, lett. h\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 24, comma 7, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#).

[\(184\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 26, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(185\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 26, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(186\)](#) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 3, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(187\)](#) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 4, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#), dall'[art. 5, comma 5, lett. i\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#) e, successivamente, dall'[art. 9, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#).

[\(188\)](#) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 5, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(189\)](#) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 6, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(190\)](#) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 7, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(191\)](#) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 8, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(192\)](#) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 10, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(193\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 26, comma 11, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(194\)](#) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 12, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(195) Comma inserito dall'[art. 26, comma 13, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(196) Comma aggiunto dall'[art. 26, comma 14, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(197) Nel presente provvedimento la parola «art.» è stata sostituita dalla parola «articolo», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

(198) Comma inserito dall' [art. 4, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

(199) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 9, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#), dall'[art. 5, comma 5, lett. l\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#), e, successivamente, dall' [art. 4, comma 5, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

(200) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011 – 02 febbraio 2011, n. 33](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2011, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

Articolo 28 (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione:

a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;

b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;

c) rapporto preliminare di sicurezza; [\(201\)](#)

d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:

1) schema di regolamento di esercizio;

2) schema di manuale operativo;

3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità; [\(202\)](#)

e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'[articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860](#); [\(203\)](#)

g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:

a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;

b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;

c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;

d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.

3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi **dell'[articolo 27](#)**.

[\(201\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 27, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(202\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 27, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(203\)](#) Nel presente provvedimento la parola «art.» è stata sostituita dalla parola «articolo», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

Art. 28-bis Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi [\(204\)](#)

1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente, è stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.

3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'autorità di regolamentazione competente uno o più rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni interessate e l'autorità di regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale.

[\(204\)](#) Articolo inserito dall' [art. 4, comma 6, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

Articolo 29 (Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato) [\(206\)](#) [\(207\)](#)

[1. Le tariffe **per il conferimento, al Deposito nazionale,** dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato **provenienti da impianti nucleari** e dal ciclo del combustibile, sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla [legge 14 novembre 1995, n. 481](#) secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, **quali la** caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e dei benefici economici di cui all'[articolo 30](#). [\(205\)](#)]

[\(205\)](#) Comma così modificato dall'[art. 28, comma 1, lett. a\) e b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(206\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. m\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(207\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente articolo. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 30 (Benefici economici) [\(212\)](#)

1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito. [\(210\)](#)

[2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'[articolo 23 comma 4. \(208\) \(213\) \(214\)](#)]

[3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 368](#), così come modificato dall'[articolo 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 13 \(215\)](#). [\(209\) \(213\)](#)]

4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.

5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe. [\(211\)](#)

[\(208\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(209\)](#) Nel presente provvedimento la parola «art.» è stata sostituita dalla parola «articolo», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 32, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(210\)](#) Comma modificato dall'[art. 29, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 5, comma 5, lett. n\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(211\)](#) Comma così modificato dall'[art. 29, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(212\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 29, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(213\)](#) Comma abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. o\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(214\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

[\(215\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Titolo IV [\(216\)](#)

(Campagna di informazione)

Articolo 31 (Campagna di informazione) [\(217\)](#) [\(219\)](#) [\(220\)](#)

[1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e **del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2.** [\(218\)](#)

2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza **nel** settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.

3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.

4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 2.]

[\(216\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli 31 e 32. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

[\(217\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(218\)](#) Comma così modificato dall'[art. 32, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#).

[\(219\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. p\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(220\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli 31 e 32. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 32 (Realizzazione) [\(221\)](#) [\(222\)](#) [\(223\)](#)

[1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna **di informazione** è realizzata **mediante procedura negoziata ai sensi dell'[articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)**.]

[\(221\)](#) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#).

[\(222\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. p\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(223\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli 31 e 32. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Titolo V

(Norme finali)

Articolo 33 (Sanzioni penali) [\(224\)](#) [\(225\)](#)

[1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'[articolo 13](#), o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da cinquecentomila a 5 milioni di euro. **La presente disposizione non si applica alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'[articolo 13](#), comma 14, agli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, in relazione alle quali continua a trovare applicazione l'[articolo 30 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860](#)**.

2. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall'Agenzia nell'autorizzazione unica di cui all'[articolo 13](#), ad eccezione di quelle indicate al comma 13, lettera f), è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all'[articolo 19](#), comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da cinquantamila a cinquecentomila euro; **alla stessa pena soggiace il produttore o detentore di rifiuti radioattivi generati da attività industriali e medicali che non ottempera alle prescrizioni di cui all'[articolo 18](#) comma 4**.]

[\(224\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. p\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(225\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente titolo contenente gli articoli 31 e 32. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 34 (Sanzioni amministrative) [\(226\)](#) [\(227\)](#)

[1. Il titolare dell'autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui **all'articolo 16, comma 2** o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui **all'articolo 13, comma 13, lettera f)** ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.

3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all'[articolo 23](#) che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 **del predetto articolo** e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7 dell'articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.

4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'[articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

6. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Agenzia, con ordinanza-ingiunzione di cui all'[articolo 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

7. Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell'autorizzazione.

8. I ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Agenzia.]

[\(226\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 5, lett. p\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(227\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il

referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente articolo. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Articolo 34-bis (Disposizioni finali) [\(228\)](#)

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA è da intendersi all'Agenzia.

[2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli [articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#). [\(229\)](#)]

3. Le disposizioni della [legge 31 dicembre 1962, n. 1860](#), si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.

4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#).

5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

[\(228\)](#) Articolo inserito dall'[art. 30, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#), a sua volta abrogato dall'[art. 5, comma 6, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(229\)](#) Comma abrogato dall' [art. 10, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

Articolo 35 (Abrogazioni) [\(230\)](#)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#);
- b) [articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239](#).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[\(230\)](#) Articolo modificato dall'[art. 31, comma 1, lett. a\) e b\), D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 5, comma 5, lett. q\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

L. 23 luglio 2009, n. 99, artt. da 25 a 29

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

Art. 25. (Delega al Governo in materia nucleare) [\(45\)](#)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all' [articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi [\(46\)](#). [\(34\)](#)

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
- b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
- c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito [\(47\)](#); [\(35\)](#)
- d) previsione delle modalità per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita [\(48\)](#); [\(36\)](#)
- e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) [\(44\)](#), e università;
- f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
- g) previsione che la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(49\)](#); [\(37\)](#)
- h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#); l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

[i] previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare [\(50\)](#); [\(38\)](#)

l) previsione che controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee [\(51\)](#); [\(39\)](#)

m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

[n] previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning» [\(52\)](#); [\(40\)](#)

o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte [\(53\)](#); [\(41\)](#)

p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;

[q] previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità [\(54\)](#). [\(42\)](#)

[3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all' [articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) [\(55\)](#). [\(43\)](#)]

[4. Al comma 4 dell' [articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale» [\(56\)](#). [\(43\)](#)]

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All' [articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52](#), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».

[\(34\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 3, lett. a\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

[\(35\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, lett. b\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

- (36) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, lett. c\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (37) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, lett. d\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (38) Lettera abrogata dall'[art. 5, comma 3, lett. e\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (39) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, lett. f\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (40) Lettera abrogata dall'[art. 5, comma 3, lett. g\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (41) Lettera così sostituita dall'[art. 5, comma 3, lett. h\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (42) Lettera abrogata dall'[art. 5, comma 3, lett. i\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (43) Comma abrogato dall'[art. 5, comma 3, lett. l\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (44) A norma dell' [art. 9, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#) il riferimento all'ISPRa, contenuto nella presente lettera, è da intendere all'ISIN, che ne assume le funzioni e i compiti.
- (45) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il [D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31](#).
- (46) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,» e limitatamente alle parole: «Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).
- (47) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).
- (48) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).
- (49) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di

impianti per» e limitatamente alla particella «per» che segue le parole «dei rifiuti radioattivi o». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(50) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(51) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «gli oneri relativi ai» e limitatamente alle parole: «a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(52) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(53) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alla virgola che segue le parole «per le popolazioni» e limitatamente alle parole: «, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(54) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(55) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(56) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Art. 26. (Energia nucleare) (57) (58)

[1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

]

(57) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 3, lett. m\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

(58) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente articolo. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'[articolo 2, comma 12, lettere l\) e m\), della legge 14 novembre 1995, n. 481](#), nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla [legge 8 luglio 1950, n. 640](#), e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32](#), sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'[articolo 2, comma 150, lettera a\), della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto

di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'[articolo 24, comma 5, lettera e\), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema. [\(66\)](#)

[5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell' [articolo 39](#), può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW. [\(61\)](#)]

6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla [legge 8 luglio 1950, n. 640](#), e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32](#), sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977. [\(65\)](#)

7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.

[8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico. [\(63\)](#)]

[9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data. [\(63\)](#)]

10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all' [articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#), contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

- b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
- d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall' [articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#), e grandi centri commerciali;
- e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione;
- f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;
- g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
- h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
- i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate per l'erario.

12. Al [comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009, termine non prorogabile».

13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

14. All'[articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati».

15. All'[articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'[articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#)».

16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonché nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, già effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.

[18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all' [articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06. [\(62\)](#)]

[19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all' [articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario. [\(59\)](#) [\(62\)](#)]

20. L'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione così come definite dall' [articolo 2, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20](#), sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#). L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall' [articolo 2, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20](#), ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli [articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#). [\(60\)](#)

21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli [articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

22. Al comma 2 dell' [articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10](#), come sostituito dall' [articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311](#), dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

23. Il termine previsto dall' [articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20](#), per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell' [articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239](#).

24. All' [articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 ottobre 2003, n. 290](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono soggetti a un'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti» e dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, opere o interventi,»;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento»;

c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:

«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.

4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

4-duodecies. E' fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilità, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità».

25. All' [articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2002, n. 55](#), dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».

26. All' [articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato».

27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all' [articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#).

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, in coerenza con quanto già previsto all' [articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896](#), l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;

b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;

- c) individuare i criteri per determinare, senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attività oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
- d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
- e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa [\(67\)](#).

29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli [articoli 3](#), commi 3 e 6, e [10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896](#).

30. All' [articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2002, n. 55](#), dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa».

31. L' [articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). – 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell' [articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all' [articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#). Negli stessi casi, l'autorizzazione

di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.

33. L' [articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340](#), è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.

34. I commi da 77 a 82 dell' [articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239](#), sono sostituiti dai seguenti:

«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all' [articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9](#), e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all' [articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9](#), e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all' [articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni.

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell' [articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all' [articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9](#), e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.

82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia».

35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell' [articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239](#), come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

36. Il Comitato centrale metrico istituito dall' [articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206](#), e successive modificazioni, è soppresso.

37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all' [articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273](#), ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

38. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all' [articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall' [articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con

modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività. (64)

40. Il comma 1 dell' [articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896](#), è sostituito dal seguente:

«1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#)».

41. All' [articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi»;

b) al comma 5, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi».

42. All' [articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

43. All' [allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;

b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».

44. Il secondo periodo del comma 4 dell' [articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), e successive modificazioni, è soppresso.

45. Il comma 2 dell' [articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia».

46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l' [articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 dicembre 2008, n. 210](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 9-ter. – (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani).–

1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa

europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all' [articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della [direttiva 2003/87/CE](#) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente»;

c) al comma 2, la lettera t-quater) è sostituita dalla seguente:

«t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'[articolo 23 della direttiva 2003/87/CE](#) e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;

d) al comma 2-bis, alinea, le parole: «svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare» sono sostituite dalle seguenti: «propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

e) il comma 5-ter è abrogato.

(59) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 2-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 novembre 2009, n. 166](#).

(60) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56](#).

(61) Comma abrogato dall'[art. 2268, comma 1, n. 1080, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010](#).

(62) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 3, D.L. 20 maggio 2010, n. 72](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 luglio 2010, n. 111](#).

(63) Comma abrogato dall'[art. 7, comma 23, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(64) A norma del comma 4-ter dell'[art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato [art. 49](#) sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto [D.L. n. 78/2010](#), quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(65) Per il trasferimento delle funzioni della cassa conguaglio GPL di cui al presente comma, vedi l' [art. 1, comma 106, L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(66) Comma inserito dall' [art. 1, comma 65, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il presente comma era stato modificato dall' [art. 59, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#);

successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 11 settembre 2020, n. 120](#)).

(67) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22](#).

Art. 28. (Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. All' [articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».

2. All' [articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Alla lettera c) del comma 20 dell' [articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481](#), le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

Art. 29. (Agenzia per la sicurezza nucleare) [\(80\)](#) [\(81\)](#) [\(82\)](#)

[1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica [\(84\)](#). [\(70\)](#)

1-bis. L'Agenzia è l'autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della [direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009](#). [\(77\)](#)

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.

4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.

L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi. [\(85\)](#) [\(71\)](#)

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

- a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
- b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
- c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate [\(86\)](#); [\(72\)](#)
- d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
- e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili la trasmissione di dati, informazioni e documenti [\(87\)](#); [\(73\)](#)
- f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
- g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall' [articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell' [articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720](#). L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente [\(88\)](#); [\(74\)](#)
- h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie [\(89\)](#); [\(75\)](#)
- i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) [\(90\)](#); [\(76\)](#)
- l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia. [\(68\)](#) [\(91\)](#)

9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.

13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando,

per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'[articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#). (69)

14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge (83).

16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'[articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#). (78)

16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale. (78)

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per

l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' [articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, come rideterminata dalla [Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla [legge 25 agosto 1991, n. 282](#), come rideterminata dalla [Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203](#).

19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](#). I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni e i compiti trasferiti all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall' [articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all' [articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data. (79)

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

(68) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 3, comma 2, lett. a\), D.L. 8 luglio 2010, n. 105](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 13 agosto 2010, n. 129](#)).

(69) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185](#); in precedenza, il presente comma era stato modificato dall'[art. 3, comma 2, lett. b\), D.L. 8 luglio 2010, n. 105](#) ma tale modifica non era stata confermata dalla legge di conversione ([L. 13 agosto 2010, n. 129](#)).

(70) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 3, lett. n\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).

(71) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 3, lett. o\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185](#).

- (72) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, lett. p\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (73) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, lett. q\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (74) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, lett. r\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (75) Lettera abrogata dall'[art. 5, comma 3, lett. s\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (76) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, lett. t\), D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#).
- (77) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185](#).
- (78) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185](#).
- (79) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185](#).
- (80) Per la soppressione dell'Agenzia, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 21, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#); vedi, anche, l'[art. 21, comma 14, del medesimo D.L. 201/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).
- (81) Articolo abrogato dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).
- (82) A norma dell' [art. 9, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#) il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare, contenuto nel presente articolo, è da intendere all'ISIN, che ne assume le funzioni e i compiti.
- (83) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 27 aprile 2010](#).
- (84) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,», limitatamente alle parole: «sia da impianti di produzione di elettricità sia» e limitatamente alle parole: «costruzione, l'esercizio e la». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).
- (85) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).
- (86) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).
- (87) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle

parole: «del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(88) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «, diffidare i titolari delle autorizzazioni», limitatamente alle parole: «da parte dei medesimi soggetti», limitatamente alle parole: «di cui alle autorizzazioni» e limitatamente alla parola: «medesime». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(89) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(90) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «all'esercizio o». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(91) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.R. 11 febbraio 2011](#).

Decreto Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente 30 12 2020

Nulla-osta alla pubblicazione sul sito internet della SO.GIN. della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO,
L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA



*Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, recante “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
- VISTO** in particolare, che l'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 successivamente modificato, prevede che la So.G.I.N. S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) e dall'ISIN, definisca una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso;
- CONSIDERATO** che l'ISPRA, in data 4 giugno 2014, ha emanato la Guida Tecnica n. 29, recante “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività” che è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della IAEA, nonché a una fase di consultazione degli Enti e degli organismi tecnici nazionali interessati;
- CONSIDERATO** che la So.G.I.N. S.p.A., in data 2 gennaio 2015, ha trasmesso al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA (oggi ISIN) la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari incluso in un Parco Tecnologico;
- CONSIDERATO** che la proposta di CNAPI è stata più volte aggiornata dalla So.G.I.N. S.p.A. e che l'ISIN ha validato i risultati cartografici e verificato la coerenza degli stessi con i criteri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni;

- CONSIDERATO** che, nel frattempo, in attuazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno congiuntamente avviato la procedura per la predisposizione di un Programma nazionale che contiene una panoramica programmatica della politica italiana di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, nell'ambito della quale è stata svolta, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), con la relativa consultazione pubblica e transfrontaliera, e che nell'ambito di tale Programma è stato dato un ruolo centrale alla realizzazione del Deposito nazionale sopra citato;
- VISTO** il DPCM 30 ottobre 2019, con cui è stato approvato il Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- VISTA** la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019, con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;
- CONSIDERATO** che la So.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso all'ISIN, in data 24 giugno 2019, una revisione della proposta di CNAPI (Rev. 6) aderente ai criteri di esclusione presenti nella Guida Tecnica n. 29, e, nella stessa data, una revisione della stessa (Rev. 7) in cui viene simulata l'eliminazione a livello cartografico, nell'ambito delle aree della Rev. 06, di quelle ricadenti in zone definite a rischio sismico 2 dalle Regioni, con l'evidenza che tale elaborazione non si fonda su criteri di esclusione presenti nella Guida Tecnica n. 29, ma deriva dall'applicazione dell'"indicazione di opportunità" socio-ambientale formulata dal MiSE, con la citata nota del 1 aprile 2019;
- CONSIDERATO** che gli esiti delle verifiche e delle valutazioni condotte da ISIN sono stati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 luglio 2019, riferite ad entrambe le revisioni e con la segnalazione della necessità di verificare che non fossero intervenuti ulteriori aggiornamenti su alcuni *database* non pubblici che mancavano dal 2015;
- CONSIDERATO** che le ultime proposte di CNAPI (Rev.08 e Rev.09), complete dei risultati di questi ulteriori aggiornamenti, sono state presentate dalla So.G.I.N. S.p.A. nel mese di gennaio 2020 e che sono state entrambe validate dall'ISIN, con nota del 5 marzo 2020, senza ravvisare ulteriori rilievi;
- VISTO** che l'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto che i rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo, nel Deposito nazionale e considerato che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 6 novembre 2020, hanno chiesto all'ISIN di fornire i dati relativi a ciascuna delle tipologie dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto, ove possibile sin d'ora, dei volumi che potrebbero avere all'atto del loro conferimento, al fine di prevedere un corretto dimensionamento del Deposito nazionale;
- VISTA** la nota dell'ISIN, prot. 0007006/U del 10 dicembre 2020, con la quale sono stati forniti i dati e le stime dei quantitativi dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa e considerato che, come confermato dalla So.G.I.N. S.p.A., tali quantitativi sono ampiamente gestibili all'interno degli spazi dedicati all'interno del Deposito nazionale;
- CONSIDERATO** che la CNAPI, l'ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco Tecnologico sono definiti dalla So.G.I.N. S.p.A. a titolo di proposta e che, solo a seguito delle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, la So.G.I.N. S.p.A., non è tenuta a trasmettere ai Ministeri competenti la proposta di progetto preliminare per la realizzazione del Parco Tecnologico e la documentazione a corredo dello stesso di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni;

CONSIDERATE la conclusione del procedimento definito dalla legge e la conseguente necessità di provvedere ad esprimere il nulla osta alla pubblicazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., nel rispetto dei criteri di idoneità tecnica indicati dalla legge e con rilievi che tengano conto delle indicazioni di opportunità socio-ambientale già espresse;

SI COMUNICA alla So.G.I.N. S.p.A., con sede legale in via Marsala 51/C - 00185 Roma, che

NULLA OSTA

alla pubblicazione sul sito internet della stessa società:

- della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, definita dalla So.G.I.N. S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;
- dell'ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, definito dalla So.G.I.N. S.p.A. nel documento Rev.05 "*Proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPP*", tenendo altresì conto dei rilievi espressi di seguito;
- del progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.;
- della documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., che, ai fini del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima complessiva dei rifiuti da smaltire, comprensivi di quelli previsti all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

La So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni.

Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all'identificazione dell'ordine di idoneità, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni, emanata ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, attribuendo alle aree potenzialmente idonee, eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale, un diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio.

La So.G.I.N. S.p.A. è altresì tenuta a dare contestualmente avviso della pubblicazione dei suddetti documenti almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale.

Il presente Nulla Osta è notificato alla So.G.I.N. S.p.A. dalla Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Copia del presente Nulla Osta è trasmesso all'ISIN dalla Direzione Generale per l'Economia Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma, li data del protocollo

DIREZIONE GENERALE PER
L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA
COMPETTIVITÀ ENERGETICA

IL DIRETTORE GENERALE
(Rosaria Fausta Romano)

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA
CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Laura D'Aprile)

Normativa e giurisprudenza comunitaria

Dir. 19 luglio 2011, n. 2011/70/Euratom

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2011, n. L 199.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 22 agosto 2011.

(3) La presente direttiva è stata recepita con [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45](#).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica](#), in particolare gli [articoli 31](#) e [32](#),

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [\(4\)](#),

visto il parere del Parlamento europeo [\(5\)](#),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'[articolo 2, lettera b\), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica](#) («trattato Euratom») devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

(2) L'[articolo 30 del trattato Euratom](#) prevede l'adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(3) L'[articolo 37 del trattato Euratom](#) prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi.

(4) La [direttiva 96/29/Euratom](#) del Consiglio, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Tale direttiva è stata integrata da una normativa più specifica.

(5) Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza, le disposizioni del capo 3 del trattato Euratom, relative alla protezione sanitaria, formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare [\(6\)](#).

(6) La [decisione 87/600/Euratom](#) del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, ha istituito un quadro per la notifica e la trasmissione di informazioni che gli Stati membri devono utilizzare per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva. La [direttiva 89/618/Euratom](#) del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva

, ha imposto agli Stati membri l'obbligo di informare la popolazione in caso di emergenza radioattiva.

(7) La [direttiva 2003/122/Euratom](#) del Consiglio , prevede il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, comprese le sorgenti dismesse. Conformemente alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta») e al codice di condotta dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla sicurezza delle sorgenti radioattive nonché alle pratiche industriali correnti, le sorgenti sigillate dismesse possono essere riutilizzate, riciclate o smaltite. In molti casi ciò richiede la restituzione, a un fornitore o fabbricante, della sorgente o la restituzione delle attrezzature, inclusa la stessa sorgente, per la riqualificazione o il trattamento.

(8) La [direttiva 2006/21/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive , disciplina la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi, ma escludendo aspetti come quelli specifici della radioattività, che sono disciplinati dal trattato Euratom.

(9) La [direttiva 2006/117/Euratom](#) del Consiglio , istituisce a livello di Comunità europea dell'energia atomica («Comunità») un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. Tale direttiva è stata integrata dalla [raccomandazione 2008/956/Euratom](#) della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso paesi terzi .

(10) La [direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009](#), che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari , impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare. Benché riguardi principalmente la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, tale direttiva precisa che è altresì importante garantire la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, anche negli impianti di stoccaggio e di smaltimento. Pertanto, tali impianti, oggetto della [direttiva 2009/71/Euratom](#) e della presente direttiva, non dovrebbero essere soggetti a obblighi sproporzionati o inutili, soprattutto per quanto riguarda le relazioni.

(11) La [direttiva 2003/35/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale , si applica a taluni piani e programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente .

(12) La [raccomandazione 2006/851/Euratom](#) della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi , si concentra sull'adeguatezza del finanziamento, sulla sua sicurezza finanziaria e sulla sua trasparenza al fine di garantire che i fondi siano impiegati esclusivamente per gli scopi previsti.

(13) Secondo le specifiche condizioni dell'adesione all'Unione europea di Lituania, Slovacchia e Bulgaria, laddove talune centrali nucleari erano soggette a chiusura anticipata, la Comunità ha partecipato alla mobilitazione delle risorse finanziarie e fornisce, a determinate condizioni, assistenza finanziaria a vari progetti di disattivazione, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

(14) La convenzione congiunta, conclusa sotto gli auspici dell'AIEA, rappresenta uno strumento incentivante che mira a raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza a livello mondiale nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi attraverso il potenziamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale.

(15) Alcuni Stati membri hanno già partecipato e intendono continuare a partecipare al programma guidato da USA–Russia, denominato «Iniziativa per la riduzione della minaccia globale», spedendo il combustibile esaurito di reattori di ricerca agli Stati Uniti d'America e alla Federazione russa.

(16) Nel 2006 l'AIEA ha aggiornato la struttura delle norme e pubblicato i principi fondamentali di sicurezza, sponsorizzati congiuntamente dalla Comunità, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/Agenzia per l'energia nucleare e da altre organizzazioni internazionali. L'applicazione dei principi fondamentali di sicurezza faciliterà l'applicazione di norme di sicurezza internazionali e consentirà una maggiore coerenza tra i regimi dei diversi Stati.

(17) A seguito dell'invito del Consiglio a istituire un gruppo ad alto livello in ambito UE, contenuto nelle conclusioni dell'8 maggio 2007 relative alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la [decisione 2007/530/Euratom](#) della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui, ha istituito il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Le conclusioni e raccomandazioni dell'ENSREG sono state recepite nella risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 2008 concernente la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e nelle conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2009 sulla relazione del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare.

(18) Il 10 maggio 2007 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione «Valutare l'Euratom – 50 anni di politica nucleare europea», in cui ha chiesto norme armonizzate per la gestione dei rifiuti radioattivi e ha invitato la Commissione a riesaminare i progetti della propria proposta legislativa e a presentare una nuova proposta di direttiva concernente la gestione dei rifiuti radioattivi.

(19) Sebbene ciascuno Stato membro rimanga libero di decidere del proprio mix energetico, tutti gli Stati membri generano rifiuti radioattivi dalla produzione di energia o nel corso di attività industriali, agricole, sanitarie e di ricerca, oppure attraverso la dismissione degli impianti nucleari o in situazioni di riparazione e interventi.

(20) Il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito. Ciascuno Stato membro rimane libero di definire la propria politica del ciclo del combustibile. Il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa preziosa da ritrattare oppure un rifiuto radioattivo destinato allo smaltimento diretto. Indipendentemente dall'opzione scelta, occorre tenere in considerazione lo smaltimento di rifiuti ad alta attività, separati durante il ritrattamento, o del combustibile esaurito considerato come rifiuto.

(21) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono il contenimento e l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel lungo periodo. La loro particolare natura, vale a dire il fatto che contengono radionuclidi, necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo smaltimento in adeguati impianti che costituiscono il punto di arrivo finale. Lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, è una soluzione provvisoria ma non un'alternativa allo smaltimento.

(22) Tali provvedimenti dovrebbero basarsi su un sistema nazionale di classificazione dei rifiuti radioattivi che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche.

(23) La tipica modalità di smaltimento per i rifiuti ad attività bassa e intermedia è lo smaltimento in prossimità della superficie. È ampiamente accettato a livello tecnico che, attualmente, lo smaltimento geologico in profondità rappresenti l'opzione più sicura e sostenibile come punto di arrivo della gestione di rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. Gli Stati membri, mantenendo la responsabilità delle rispettive politiche in relazione alla gestione del

combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad attività bassa, intermedia o alta, dovrebbero includere la pianificazione e l'attuazione delle opzioni di smaltimento nelle rispettive politiche nazionali. Poiché la realizzazione e lo sviluppo di un impianto di smaltimento avverrà nel corso di svariati decenni, molti programmi riconoscono la necessità di restare flessibili e adattabili, per esempio al fine di incorporare le nuove conoscenze sulle condizioni del sito o sulla possibile evoluzione del sistema di smaltimento. Le attività realizzate nel quadro della piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico dei residui radioattivi (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform – IGD–TP) potrebbero facilitare l'accesso alle competenze e alle tecnologie in tale ambito. A tal fine, la possibilità di riconversione e di recupero come criteri operativi e progettuali possono essere utilizzati per orientare l'elaborazione tecnica di un sistema di smaltimento. Tuttavia, tali criteri non dovrebbero sostituirsi a un impianto di smaltimento ben concepito che abbia una base difendibile per la chiusura. È necessario un compromesso in quanto la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito è basata sullo stato dell'arte della scienza e della tecnologia.

(24) Dovrebbe essere un obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni in relazione al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi, compreso ogni rifiuto radioattivo previsto per la disattivazione degli impianti nucleari esistenti. Attraverso l'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri avranno dimostrato di aver intrapreso iniziative ragionevoli per garantire il conseguimento di tale obiettivo.

(25) La responsabilità ultima degli Stati membri riguardo alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è un principio fondamentale ribadito dalla convenzione congiunta. La presente direttiva dovrebbe rafforzare il principio della responsabilità nazionale, nonché quello della responsabilità primaria della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della propria autorità di regolamentazione competente, e dovrebbe potenziare il ruolo e l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente.

(26) Resta inteso che l'utilizzo di sorgenti radioattive da parte dell'autorità di regolamentazione competente nell'espletamento dei propri compiti di regolamentazione non ne pregiudica l'indipendenza.

(27) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(28) Gli Stati membri dovrebbero istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Tali programmi nazionali dovrebbero poter essere in forma di singolo documento di riferimento o serie di documenti.

(29) Resta inteso che i regimi nazionali per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi saranno applicati sotto forma di uno strumento giuridico, regolamentare o organizzativo la cui scelta è di competenza degli Stati membri.

(30) Le varie fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono strettamente interconnesse. Le decisioni prese per una singola fase possono avere conseguenze sulla fase successiva. Occorre pertanto tenere conto di tali interconnessioni nella messa a punto dei programmi nazionali.

(31) La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un'effettiva informazione della

popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali.

(32) La collaborazione tra gli Stati membri e a livello internazionale potrebbe facilitare e accelerare le decisioni da prendere mediante l'accesso a competenze e tecnologia.

(33) Alcuni Stati membri ritengono che la condivisione di impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, inclusi gli impianti di smaltimento, sia un'opzione potenzialmente vantaggiosa, sicura ed efficiente in termini di costi se basata su un accordo tra gli Stati membri interessati.

(34) La documentazione del processo decisionale in relazione alla sicurezza dovrebbe essere commisurata ai livelli di rischio (approccio calibrato) e costituire la base per le decisioni riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Questo dovrebbe consentire di individuare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l'attenzione in una valutazione della sicurezza. Le decisioni in materia di sicurezza dovrebbero basarsi sui risultati della valutazione della sicurezza nonché sulle informazioni sulla robustezza e l'affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti. Il processo decisionale dovrebbe essere pertanto basato su un elenco delle argomentazioni e delle prove che cercano di dimostrare che la norma di sicurezza richiesta è conseguita per un impianto o un'attività relativi alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Nel caso particolare di un impianto di smaltimento, la documentazione dovrebbe aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali, e dello sviluppo previsto del sistema di smaltimento nel tempo.

(35) Uno Stato membro che non disponga di combustibile esaurito, né abbia alcuna prospettiva immediata di averne, né abbia attività in corso o pianificate relative a combustibile esaurito, avrebbe un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva in relazione al combustibile esaurito. Pertanto tali Stati membri devono essere esentati – finché non abbiano preso la decisione di sviluppare un'attività relativa al combustibile nucleare – dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative al combustibile esaurito della presente direttiva.

(36) Un trattato fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia che regola lo status e altri rapporti giuridici riguardo agli investimenti, allo sfruttamento e alla disattivazione della centrale nucleare di Krško disciplina la proprietà di una centrale nucleare. Tale trattato prevede la responsabilità condivisa per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Dovrebbe pertanto essere prevista una deroga a talune disposizioni della presente direttiva al fine di non ostacolare la piena attuazione di tale trattato bilaterale.

(37) Pur riconoscendo che il quadro nazionale dovrebbe prendere in considerazione tutti i pericoli radioattivi e non radioattivi associati al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi, la presente direttiva non disciplina i rischi non radiologici, che rientrano nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(38) Il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze e abilità nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in quanto elementi essenziali per garantire elevati livelli di sicurezza, dovrebbero fondarsi sull'acquisizione di conoscenze sulla scorta dell'esperienza pratica.

(39) La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico sostenuti dalla cooperazione tecnica tra vari soggetti possono aprire orizzonti per migliorare la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché contribuire a ridurre il rischio della radiotossicità dei rifiuti ad alta attività.

(40) La verifica inter pares potrebbe costituire un eccellente strumento per rafforzare la fiducia in riferimento alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nell'Unione europea, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire standard elevati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

[\(4\)](#) Parere del 4 maggio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[\(5\)](#) Parere del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[\(6\)](#) Cause C-187/87 (Raccolta 1988, pag. 5013) e C-29/99 (Raccolta 2002, pag. I-11221).

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.
 2. Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
 3. Essa garantisce la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prestando un'attenzione particolare alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza.
 4. Fatta salva la [direttiva 96/29/Euratom](#), la presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'[articolo 30 del trattato Euratom](#) per quanto attiene alla sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
-

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le fasi:
 - a) della gestione del combustibile esaurito quando questo deriva da attività civili;
 - b) della gestione dei rifiuti radioattivi, dalla generazione fino allo smaltimento, quando questi derivano da attività civili.
2. La presente direttiva non si applica:
 - a) ai rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che possono essere radioattivi e che rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 2006/21/CE](#);
 - b) agli scarichi autorizzati.
3. L'[articolo 4](#), paragrafo 4, della presente direttiva non si applica:
 - a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
 - b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili;
 - c) ai rifiuti e al combustibile esaurito dell'attuale centrale nucleare di Krško, nel contesto di spedizioni tra Slovenia e Croazia.
4. La presente direttiva fa salvo il diritto di uno Stato membro o di un'impresa di tale Stato membro di restituire i rifiuti radioattivi trattati al paese di origine, se:
 - a) i rifiuti radioattivi devono essere spediti a tale Stato membro o impresa per il trattamento; oppure

b) altri materiali devono essere spediti a tale Stato membro o impresa allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi.

La presente direttiva fa altresì salvo il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al trattamento o al ritrattamento di restituire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l'operazione di trattamento o ritrattamento o un prodotto equivalente concordato.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «chiusura»: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;
- 2) «autorità di regolamentazione competente»: un'autorità o un sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza per la gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, come previsto all'[articolo 6](#);
- 3) «smaltimento»: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto senza intenzione di recuperarli successivamente;
- 4) «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- 5) «licenza»: qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi oppure al fine di conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;
- 6) «titolare della licenza»: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un'attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, come specificato in una licenza;
- 7) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale nessun utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dallo Stato membro o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dallo Stato membro e che sia regolamentata a titolo di rifiuto radioattivo da un'autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;
- 8) «gestione dei rifiuti radioattivi»: tutte le attività attinenti a manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
- 9) «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
- 10) «ritrattamento»: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
- 11) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare irradiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;

- 12) «gestione del combustibile esaurito»: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
- 13) «impianto di gestione del combustibile esaurito»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;
- 14) «stoccaggio»: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.
-

Articolo 4 Principi generali

1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Fatto salvo l'[articolo 2](#), paragrafo 3, ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati nel suo territorio.

2. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di questi stessi materiali, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito.

3. Le politiche nazionali sono basate su tutti i seguenti principi:

- a) la generazione di rifiuti radioattivi è tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compresi il riciclaggio e il riutilizzo di materie prime;
- b) sono tenute in considerazione le interconnessioni tra tutte le fasi della generazione e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- c) il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in sicurezza, anche nel lungo periodo con caratteristiche di sicurezza passiva;
- d) l'attuazione delle misure segue un approccio calibrato;
- e) i costi per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono sostenuti da coloro che hanno prodotto questi stessi materiali;
- f) si applica un processo decisionale documentato e basato su prove in relazione a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

4. I rifiuti radioattivi sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia in vigore un accordo che tiene conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all'[articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom](#), per utilizzare un impianto di smaltimento situato in uno di essi.

Prima di una spedizione ad un paese terzo, lo Stato membro esportatore informa la Commissione circa il contenuto di tale eventuale accordo e adotta misure ragionevoli volte ad assicurare che:

- a) il paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta»);
- b) il paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva; e

c) l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, sia operativo prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi di tale paese di destinazione.

CAPO 2

OBBLIGHI

Articolo 5 Quadro nazionale

1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che attribuisce la responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:

- a) un programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- b) un regime nazionale per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La determinazione delle modalità di adozione di tale regime e dei relativi strumenti di applicazione è di competenza degli Stati membri;
- c) un sistema di licenze per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi che includa il divieto di attività di gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi o di esercizio di impianti per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi senza una licenza o di entrambi e, se del caso, imponga condizioni per l'ulteriore gestione dell'attività, degli impianti o di entrambi;
- d) un sistema di adeguati controlli, un sistema di gestione, ispezioni regolamentate, obblighi in materia di documentazione e relazioni per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi, incluse adeguate misure per le fasi post-chiusura degli impianti di smaltimento;
- e) azioni di garanzia dell'esecuzione, comprese la sospensione delle attività e la modifica, scadenza o revoca di una licenza insieme ai requisiti, se del caso, per soluzioni alternative che portino a una sicurezza maggiore;
- f) la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; in particolare, il quadro nazionale conferisce la responsabilità primaria per il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi ai rispettivi generatori oppure, in circostanze specifiche, al titolare della licenza cui è stata conferita la responsabilità dagli organismi competenti;
- g) requisiti nazionali per l'informazione e la partecipazione del pubblico;
- h) il regime o i regimi di finanziamento per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a norma dell'[articolo 9](#).

2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia migliorato, se del caso, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con il processo decisionale di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 3, lettera f), e dello sviluppo della tecnologia e delle ricerche pertinenti.

Articolo 6 Autorità di regolamentazione competente

1. Ciascuno Stato membro istituisce e mantiene un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
 2. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione.
 3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all'[articolo 5](#), paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
-
-

Articolo 7 Titolari di licenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.
 2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto il controllo regolamentare dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dell'impianto o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in modo sistematico e verificabile. Ciò è conseguito tramite un'adeguata valutazione della sicurezza, altre argomentazioni e prove.
 3. Nell'ambito della concessione di licenze per un impianto o un'attività, la dimostrazione della sicurezza contempla lo sviluppo e l'esercizio di un'attività e lo sviluppo, l'esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento nonché la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento. La portata della dimostrazione della sicurezza è commisurata alla complessità delle operazioni svolte e all'entità dei pericoli associati ai rifiuti radioattivi e al combustibile esaurito, e all'impianto o all'attività. La procedura di concessione di licenze contribuisce alla sicurezza dell'impianto o dell'attività durante le normali condizioni di funzionamento, di fronte a prevedibili inconvenienti nel funzionamento e a incidenti previsti nella progettazione. Essa fornisce la richiesta garanzia di sicurezza nell'impianto o attività. Le misure sono intese alla prevenzione di incidenti e all'attenuazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento farebbe sì che gli addetti e la popolazione fossero esposti in modo significativo alle radiazioni ionizzanti. Tale approccio individua e riduce le incertezze.
 4. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi integrati di gestione, inclusa la garanzia di qualità, che attribuiscono alla sicurezza la dovuta priorità per la gestione complessiva del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente.
 5. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
-
-

Articolo 8 Esperienza e competenze

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure per l'istruzione e la formazione del personale, nonché di intraprendere attività di ricerca e sviluppo per contemplare le esigenze del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di ottenere, mantenere e sviluppare ulteriormente l'esperienza e le competenze necessarie.

Articolo 9 Risorse finanziarie

Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale esiga la disponibilità al momento opportuno di adeguate risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi nazionali di cui all'[articolo 11](#), soprattutto per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

Articolo 10 Trasparenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali.
 2. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali.
-

Articolo 11 Programmi nazionali

1. Ciascuno Stato membro assicura l'attuazione del proprio programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla sua giurisdizione e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento.
 2. Ciascuno Stato membro provvede a rivedere e aggiornare periodicamente il proprio programma nazionale, tenendo conto, se del caso, dei progressi scientifici e tecnici nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares.
-

Articolo 12 Contenuto dei programmi nazionali

1. I programmi nazionali illustrano come gli Stati membri intendono attuare le rispettive politiche nazionali di cui all'[articolo 4](#) per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei

rifiuti radioattivi al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva, e includono tutti gli elementi seguenti:

- a) gli obiettivi generali delle politiche nazionali degli Stati membri riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 - b) le tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;
 - c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente all'opportuna classificazione dei rifiuti radioattivi;
 - d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
 - e) i progetti e o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
 - f) le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 - g) la responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;
 - h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;
 - i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
 - j) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'[articolo 10](#);
 - k) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.
2. Il programma nazionale e la politica nazionale possono essere contenuti in un unico documento o in una serie di documenti.

Articolo 13 Notifica

1. Gli Stati membri informano la Commissione dei loro programmi nazionali e di ogni successiva modifica significativa.
2. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale all'[articolo 12](#).
3. Entro sei mesi a decorrere dal ricevimento della reazione della Commissione, gli Stati membri forniscono i chiarimenti richiesti e/o informano la Commissione di un'eventuale revisione dei programmi nazionali.
4. Nel decidere in merito a provvedimenti comunitari di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, la Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell'ambito dei programmi nazionali.

Articolo 14 Relazione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 23 agosto 2015, e successivamente ogni tre anni, approfittando dei riesami e delle relazioni previsti dalla convenzione congiunta.

2. In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva; e
- b) un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario, nonché le prospettive per il futuro.

3. Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni del loro quadro nazionale, dell'autorità di regolamentazione competente, del programma nazionale e della sua attuazione, e invitano una verifica inter pares internazionale del loro quadro nazionale, dell'autorità di regolamentazione competente e/o del programma nazionale al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 agosto 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli obblighi di recepimento e attuazione delle disposizioni relative al combustibile esaurito contenute nella presente direttiva non si applicano a Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Malta finché tali paesi non decideranno di sviluppare una qualsiasi attività collegata al combustibile nucleare.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

4. Gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all'[articolo 12](#) al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015.

Articolo 16 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI

Dir. 13-12-2011 n. 2011/92/UE, art. 6

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2012, n. L 26.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'[articolo 5](#). Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri. [\(16\)](#)

2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'[articolo 2](#), paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni: [\(17\)](#)

- a) la domanda di autorizzazione;
- b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'[articolo 7](#);
- c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
- e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'[articolo 5](#);
- f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
- g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

- a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'[articolo 5](#);
- b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della *direttiva 2003/4/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato. (18)

6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:

a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e

b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo. (19)

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni. (20)

(16) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, punto 6), lett. a), Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/52/UE.

(17) Parte introduttiva così sostituita dall'art. 1, paragrafo 1, punto 6), lett. b), Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/52/UE.

(18) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, punto 6), lett. c), Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/52/UE.

(19) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, punto 6), lett. d), Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/52/UE.

(20) Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto 6), lett. e), Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/52/UE.

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 11 luglio 2019 (*) nella causa C-434/18

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2011/70/Euratom – Gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi – Programma nazionale – Obbligo di trasmissione alla Commissione europea»

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato Euratom, proposto il 29 giugno 2018,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara e M. Patakia, successivamente da G. Gattinara e R. Tricot, in qualità di agenti,
ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, D. Šváby e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo notificato il proprio programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (in prosieguo: il «programma nazionale»), è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU 2011, L 199, pag. 48).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

2 A termini dei considerando 1, 2 e 28 della direttiva 2011/70:

«(1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

(2) L'articolo 30 del trattato Euratom prevede l'adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(...)

(28) Gli Stati membri dovrebbero istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Tali programmi nazionali dovrebbero poter essere in forma di singolo documento di riferimento o serie di documenti».

3 L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in questione così recita:

«1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale ("quadro nazionale") per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che attribuisce la responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale comprende [in particolare]:

a) un programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

(...)».

4 L'articolo 12 della succitata direttiva è del seguente tenore:

«1. I programmi nazionali illustrano come gli Stati membri intendono attuare le rispettive politiche nazionali di cui all'articolo 4 per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito

e dei rifiuti radioattivi al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva, e includono tutti gli elementi seguenti:

- a) gli obiettivi generali delle politiche nazionali degli Stati membri riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- b) le tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;
- c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente all'opportuna classificazione dei rifiuti radioattivi;
- d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
- e) i progetti o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
- f) le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- g) la responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;
- h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;
- i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
- j) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 10;
- k) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.

2. Il programma nazionale e la politica nazionale possono essere contenuti in un unico documento o in una serie di documenti».

5 L'articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«Gli Stati membri informano la Commissione dei loro programmi nazionali e di ogni successiva modifica significativa».

6 L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2011/70 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all'articolo 12 al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015».

Diritto italiano

7 La direttiva 2011/70 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 45 – Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GURI n. 71, del 26 marzo 2014, pag. 1).

8 La procedura di approvazione del programma nazionale è stabilita all'articolo 7, comma 1, del succitato decreto legislativo. La disposizione in questione prevede che il programma nazionale è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Italia), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorità di regolamentazione competente.

Procedimento precontenzioso

9 Il 4 novembre 2015, la Commissione ha avviato una procedura «EU Pilot» (8056/15/ENER) per ottenere informazioni dalla Repubblica italiana in merito allo stato della procedura di adozione del programma nazionale di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/70.

10 Il 2 febbraio 2016, la Repubblica italiana ha informato la Commissione che avrebbe adottato il suo programma nazionale in tempi brevi e che glielo avrebbe trasmesso il prima possibile.

11 Il 12 febbraio 2016, la Commissione ha chiuso la procedura «EU Pilot» (8056/15/ENER).

12 Il 22 febbraio 2016, la Repubblica italiana ha inviato alla Commissione un documento intitolato «Programma nazionale».

13 Il 23 febbraio 2016, la Commissione ha chiesto chiarimenti sulla natura del documento inviato, in particolare sulla questione se si trattasse della versione finale del programma nazionale. La Repubblica italiana non ha fornito risposta.

14 Il 29 aprile 2016, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora, nella quale ha ricordato di non essere ancora stata informata dell'adozione del programma nazionale definitivo. La Commissione ha invitato lo Stato membro in questione ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi.

15 La Repubblica italiana ha risposto alla summenzionata lettera di messa in mora con due comunicazioni, una del Ministero dello sviluppo economico e l'altra del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali comunicazioni riguardavano la fase della procedura di adozione del programma nazionale.

16 Il 14 luglio 2017, la Commissione ha emesso un parere motivato, nel quale affermava che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70, in quanto lo Stato membro in parola non le aveva notificato la versione definitiva del programma nazionale.

17 La Repubblica italiana ha risposto al parere motivato con lettera del 13 settembre 2017, indicando le misure assunte per l'adozione del suo programma nazionale.

18 Il 29 giugno 2018, a seguito dell'esame di tale risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso, sostenendo che la Repubblica italiana non le aveva ancora notificato il programma nazionale definitivo.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

19 La Commissione sostiene che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70, in quanto non le ha notificato il suo programma nazionale, sebbene fosse tenuta a farlo tempestivamente e, in ogni caso, prima del 23 agosto 2015. La Commissione ricorda a tale riguardo che, poiché l'articolo 288, terzo comma, TFUE si applica anche nell'ambito del trattato CEEA, la direttiva 2011/70 vincola gli Stati membri quanto al risultato in essa indicato, lasciando loro un margine di manovra nella scelta dei mezzi per raggiungerlo.

20 Nel caso di specie, la Commissione sostiene che, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, le autorità italiane non le avevano ancora trasmesso il testo definitivo del programma nazionale di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/70. A tale proposito, la Commissione rimarca che la Repubblica italiana le ha comunicato solo l'informazione relativa allo stato di avanzamento del programma nazionale. Le versioni del programma nazionale inviate dallo Stato membro in questione, in due occasioni, sarebbero state versioni provvisorie, in quanto le stesse dovevano, in ogni caso, passare attraverso altre fasi della procedura di consultazione pubblica e sarebbero state formalizzate soltanto mediante la successiva adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

21 Nella replica, la Commissione aggiunge che l'argomento presentato dallo Stato membro in questione secondo il quale l'obbligo di notifica previsto all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70 si limiterebbe all'obbligo di trasmettere informazioni sullo stato di avanzamento del programma nazionale deve essere respinto. Un simile argomento non troverebbe alcun sostegno né nella lettera né nell'obiettivo né nel sistema delle disposizioni della direttiva 2011/70.

22 La Commissione ritiene che gli argomenti addotti dalla Repubblica italiana circa la complessità della procedura prevista dalla legge nazionale per l'adozione del programma nazionale e i ritardi che si sono verificati a causa della modifica della composizione del governo siano inconferenti. Alla luce della giurisprudenza della Corte, gli Stati membri non possono eccepire circostanze interne o difficoltà pratiche per giustificare l'inosservanza degli obblighi imposti da una direttiva entro il termine stabilito. Infine, basandosi su questa stessa giurisprudenza, la Commissione sostiene che la conclusione presentata dalla Repubblica italiana in via subordinata, diretta a che la Corte dia atto della circostanza che la procedura di adozione del programma nazionale è in corso di definizione, è irricevibile.

23 La Repubblica italiana, dal canto suo, sostiene che l'obbligo di «informazione» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70 è da intendersi come un obbligo di fornire alla Commissione un'informativa tempestiva e costante sullo stato di avanzamento del programma nazionale. Orbene, le autorità italiane lo avrebbero fatto due volte, ossia il 22 febbraio 2016, quando avrebbero trasmesso alla Commissione la versione del programma nazionale sottoposta a consultazione pubblica e, il 13 settembre 2017, quando avrebbero trasmesso alla Commissione la versione aggiornata del medesimo programma, in seguito alla prima delle due fasi della consultazione pubblica.

24 Lo Stato membro in questione aggiunge che è stato profuso un serio impegno nella conclusione dell'iter di adozione del programma nazionale. Tuttavia, l'adozione definitiva di tale programma presupporrebbe un'articolata procedura, prevista dalla legislazione nazionale, che non sarebbe stata ancora ultimata.

25 La Repubblica italiana sottolinea che, in forza dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 45, il programma nazionale deve essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò dovrebbe essere preceduto da una valutazione ambientale strategica, la quale sarebbe stata ritardata per via della sopravvenuta modifica della compagine governativa.

26 La Repubblica italiana chiede, in subordine, che, in caso di accoglimento del ricorso, la Corte dia atto della circostanza che la procedura di adozione del programma nazionale è in corso di definizione.

Giudizio della Corte

27 Al fine di determinare la portata dell'obbligo di notifica incombente agli Stati membri in forza del combinato disposto degli articoli 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 4, della direttiva 2011/70, occorre anzitutto ricordare che, secondo giurisprudenza costante, per interpretare una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Meyn, C-9/18, EU:C:2019:148, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

28 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2011/70, è necessario constatare che detti articoli non contengono l'espressione «stato di avanzamento del programma nazionale» né altre espressioni che possano avere lo stesso significato. Queste due disposizioni fanno infatti riferimento al «programma

nazionale», che verte non già su una bozza o su una versione provvisoria, bensì su una versione definitiva del programma di cui trattasi.

29 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto della direttiva 2011/70, occorre constatare che l'articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva è contenuto nel capo 2 di quest'ultima, intitolato «Obblighi», ed è preceduto da una serie di disposizioni che precisano l'obbligo per gli Stati membri di adottare i loro programmi nazionali conformemente agli articoli 5, 11 e 12 della direttiva in parola.

30 A tale riguardo, l'articolo 5 della direttiva 2011/70, intitolato «Quadro nazionale», al paragrafo 1, lettera a), dispone che il programma nazionale fa parte di un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale che attribuisce responsabilità agli organismi competenti e prevede il coordinamento tra gli stessi.

31 L'articolo 11 della succitata direttiva, intitolato «Programmi nazionali», al paragrafo 1 prevede che ciascuno Stato membro «assicura l'attuazione del proprio programma nazionale», il cui contenuto è determinato all'articolo 12.

32 L'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva dispone che gli elementi del programma nazionale comprendono, in particolare, «le tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe», «un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future», «i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» nonché «la responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione».

33 Dalle disposizioni succitate risulta che, per ottemperare agli obblighi contenuti nella direttiva 2011/70 relativi all'adozione dei programmi nazionali di cui all'articolo 12 della medesima, gli Stati membri devono, come sostiene la Commissione, fissare elementi certi e individuati in maniera definitiva, sulla base dei quali i programmi in questione potranno essere attuati.

34 Inoltre, va ricordato che, per costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2001, Commissione/Italia, C-159/99, EU:C:2001:278, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

35 Ne deriva che l'obbligo per gli Stati membri di notificare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70, per la prima volta alla Commissione il programma nazionale di cui all'articolo 12 della medesima direttiva, entro il 23 agosto 2015, non può essere adempiuto mediante una semplice trasmissione alla Commissione delle versioni provvisorie del programma nazionale, ma unicamente mediante l'adozione definitiva di quest'ultimo conformemente alla procedura prevista a tal fine. La trasmissione di una versione provvisoria del programma nazionale non corrisponde quindi alla notifica di una simile misura di recepimento.

36 Tale interpretazione è suffragata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/70, la cui base giuridica è costituita dagli articoli 31 e 32 del trattato CEEA. Come risulta dai considerando 1 e 2 della suddetta direttiva, ai sensi di tale Trattato devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

37 In tale contesto, come precisa il considerando 28 della medesima direttiva, gli Stati membri devono istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. L'obiettivo

generale di protezione della salute pubblica non può quindi essere raggiunto efficacemente senza la tempestiva adozione dei programmi nazionali.

38 Un'interpretazione della portata dell'obbligo di notifica che limiti detto obbligo allo stato di avanzamento dei programmi nazionali equivale a ritenere che la direttiva 2011/70 non impartisca agli Stati membri un termine massimo per l'adozione dei loro programmi. Una simile interpretazione, oltre a essere contraria alla lettera dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva in questione, potrebbe pregiudicare l'effetto utile della medesima e l'obiettivo di protezione richiamato al punto 36 della presente sentenza.

39 Ne consegue che gli elementi tratti dal contesto e dalla finalità della direttiva 2011/70 confermano l'interpretazione della Commissione secondo la quale l'obbligo incombente agli Stati membri in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva sarà soddisfatto solo mediante la trasmissione alla Commissione della versione finale dei loro programmi nazionali.

40 È vero che la Repubblica italiana ha, da un lato, prospettato l'esistenza delle cause alla base del suo ritardo e, dall'altro, illustrato l'impegno profuso ai fini dell'adozione del suo programma nazionale.

41 A tale riguardo, da giurisprudenza costante della Corte emerge che uno Stato membro non può eccepire situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dal diritto dell'Unione (sentenza del 18 ottobre 2018, Commissione/Romania, C-301/17, non pubblicata, EU:C:2018:846, punto 45). Sempre da giurisprudenza costante risulta che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. I cambiamenti avvenuti successivamente non possono quindi essere presi in considerazione dalla Corte (sentenza del 28 novembre 2018, Commissione/Slovenia, C-506/17, non pubblicata, EU:C:2018:959, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

42 Orbene, per quanto riguarda le circostanze dedotte nella fattispecie dalla Repubblica italiana per giustificare il fatto che lo Stato membro in questione non ha notificato alla Commissione il programma nazionale di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/70 alla scadenza del termine suddetto, è sufficiente constatare che esse sono di natura interna. Più nello specifico, esse sono legate, da un lato, alla previa consultazione pubblica e, dall'altro, alla modifica della compagine governativa che avrebbe ritardato il processo di adozione del programma nazionale. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, circostanze di questo tipo non possono essere prese in considerazione dalla Corte come giustificazione dell'inosservanza dell'obbligo e del termine contemplati dalla direttiva 2011/70.

43 Inoltre, quanto all'impegno profuso dalla Repubblica italiana ai fini dell'adozione del suo programma nazionale, è necessario constatare che, nel parere motivato del 14 luglio 2017, la Commissione ha impartito allo Stato membro in questione un termine di due mesi per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 2011/70. Orbene, è pacifico che, alla scadenza di detto termine, la Repubblica italiana non aveva ancora adottato il suo programma nazionale.

44 Pertanto, si deve ritenere che il ricorso presentato dalla Commissione sia fondato.

45 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo notificato alla Commissione il suo programma nazionale, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70.

Sulle spese

46 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1) **La Repubblica italiana, non avendo notificato alla Commissione europea il suo programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.**

2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

Jürimäe

Šváby

Piçarra

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 luglio 2019.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 28 maggio 2020 (*) nella causa C-535/18

«Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto - Accesso alla giustizia - Limitazioni previste dal diritto nazionale - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell'Unione europea in materia di acque - Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo - Modalità di valutazione - Diritto dei singoli all'adozione delle misure al fine di impedire l'inquinamento - Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali»

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 25 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2018, nel procedimento

IL,

JK,

KJ,

LI,

NG,

MH,

OF,

PE,

RC e SB, in qualità di eredi di QD,

TA,

UZ,

VY,

WX

contro

Land Nordrhein-Westfalen,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,
avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Krausenböck, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 19 settembre 2019,
considerate le osservazioni presentate:

– per IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, RC e SB, TA, UZ, VY, WX, da R. Nebelsieck, J. Mittelstein e K. Fock, Rechtsanwälte;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da E. Manhaeve e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 novembre 2019,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6 e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), e lettera b), punto i), della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1 e rettifica GU 2006, L 113, pag. 26).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra diversi privati e il Land Nordrhein-Westfalen (Land Renania settentrionale - Vestfalia, Germania), in merito ad una decisione delle autorità della Bezirksregierung Detmold (governo del distretto di Detmold, Germania), del 27 settembre 2016, con cui è stato approvato il piano di costruzione di un tratto autostradale di circa 3,7 chilometri.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 La Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), al suo articolo 9, paragrafo 3, dispone quanto segue:

«(...) ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale».

Diritto dell'Unione

Direttiva 2011/92

4 A termini dei considerando 7 e da 19 a 21 della direttiva 2011/92:

«(7) L'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.

(...)

(19) Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(20) L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

(21) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 di tale convenzione».

5 L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva è così formulato:

«1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "progetto":

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

b) "committente": il richiedente dell'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

c) "autorizzazione": decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;

d) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

e) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

f) "l'autorità o le autorità competenti": sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva».

6 L'articolo 3 di detta direttiva prevede quanto segue:

«La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

a) l'uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

c) i beni materiali e il patrimonio culturale;

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c)».

7 L'articolo 5 della stessa direttiva così dispone:

«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:

a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate a una determinata fase della procedura di autorizzazione e alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

b) gli Stati membri [ritengano] che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere, le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.

Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto.

3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3».

8 L'articolo 6 della direttiva 2011/92 è così formulato:

«(...)

2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;

e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;

f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

- a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
- b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
- c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26)], alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo».

9 L'articolo 11, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

- a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;
- b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo».

10 L'allegato IV di detta direttiva, dal titolo «Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1», al suo punto 4, così prevede:

«Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

- a) all'esistenza del progetto,
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti».

11 In una nota a piè di pagina inserita a tale punto 4, si precisa che «[q]uesta descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto».

Direttiva 2006/118/CE

12 L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU 2006, L 372, pag. 19), prevede quanto segue:

«Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3 della direttiva [2000/60], gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:

- a) le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I;
- b) i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B.

I valori soglia per il buono stato chimico si basano sulla protezione del corpo idrico sotterraneo, nel rispetto dell'Allegato II, Parte A, punti 1, 2 e 3, avendo particolare riguardo all'impatto e al rapporto di detto corpo idrico per quanto concerne le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri e acquatici connessi, e tra l'altro, prendono in considerazione le conoscenze acquisite in tema di tossicologia e eco-tossicologia umane».

13 L'articolo 4 di tale direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri si avvalgono della procedura descritta al paragrafo 2 per valutare lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo. Ove opportuno, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V della direttiva [2000/60] quando si avvalgono di tale procedura.

2. Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorché:

- a) i risultati del controllo dimostrano che le condizioni stabilite nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva [2000/60] sono rispettate; oppure che
- b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero
- c) il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più punti di monitoraggio ma un'appropriata indagine svolta in conformità dell'allegato III conferma che:
 - i) sulla scorta della valutazione di cui all'allegato III, punto 3 non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano le norme di qualità delle acque sotterranee o i valori soglia rappresentino un rischio ambientale significativo, tenuto conto, se del caso, dell'entità del corpo idrico sotterraneo interessato;
 - ii) le altre condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee figuranti nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva [2000/60] sono soddisfatte in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;
 - iii) per i corpi idrici sotterranei identificati in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2000/60], i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della direttiva [2000/60];

iv) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.

3. La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee deve soddisfare i requisiti dell'allegato V, punto 2.4, della direttiva [2000/60] essendo concepita in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati di monitoraggio rappresentativi.

4. Gli Stati membri pubblicano una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva [2000/60].

Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.

5. Se un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità dell'articolo 11 della direttiva [2000/60] per proteggere gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia».

Direttiva 2000/60

14 A termini dei considerando da 23 a 26 e 37 della direttiva 2000/60:

«(23) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque (...), per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.

(24) Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.

(25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.

(26) Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.

(...)

(37) Gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano [(GU 1980, L 229, pag. 11)]».

15 L'articolo 1 di tale direttiva definisce l'obiettivo della medesima come segue:

«Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

(...)

d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e

(...)

contribuendo quindi a:

– garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,

– ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee,

– (...).».

16 L'articolo 2 di detta direttiva contiene le definizioni seguenti ai suoi punti 2, 12, 19, 20, 25, 28, 31 e 33:

«2) “acque sotterranee” tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo;

(...)

12) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

(...)

19) “stato delle acque sotterranee”: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;

20) “buono stato delle acque sotterranee”: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”.

(...)

25) “buono stato chimico delle acque sotterranee”: stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V;

(...)

28) “buono stato quantitativo”: stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;

(...)

31) “inquinante”: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;

(...)

33) “inquinamento”: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente».

17 L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della medesima direttiva è così formulato:

«1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a) Per le acque superficiali

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dall[e] sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

b) Per le acque sotterranee

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g);

iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8».

18 L'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2000/60 prevede quanto segue:

«4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, e che sussistano tutte le seguenti condizioni:

(...)

c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo».

19 L'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), di tale direttiva è così formulato:

«7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;
- c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e
- d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale».

20 L'articolo 13, paragrafo 7, di detta direttiva così dispone:

«I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni».

21 L'articolo 17 della medesima direttiva, intitolato «Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio [dell'Unione europea] adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione [europea] presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

- a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;

(...)».

22 Il punto 2.3 dell'allegato V della direttiva 2000/60 verte sulla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Il punto 2.3.1 di tale allegato menziona la «conduttività» e le «concentrazioni di inquinanti» come i «[p]arametri per la determinazione dello stato chimico» delle acque sotterranee.

23 Il punto 2.3.2 dell'allegato V di tale direttiva definisce il «buono stato chimico» delle acque sotterranee come segue:

«Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi	Stato buono
----------	-------------

Generali	<p>La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, — non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, ai sensi dell'articolo 17, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
(…)	(…))»

24 Il punto 2.4 dell'allegato V di detta direttiva riguarda il monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee e prevede, in particolare, al punto 2.4.1 della stessa, che «[l]a rete di monitoraggio (...) è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico e da rilevare eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo agli inquinanti».

25 Il punto 2.4.5 dell'allegato V della medesima direttiva verte sull'interpretazione e sulla presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Esso è così formulato:

«Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:

- deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei,
- a norma dell'articolo 17, la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee deve essere dimostrata dalle medie così calcolate.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde,

scarso: rosso.

(...)

Tali mappe sono incorporate nel piano di gestione del bacino idrografico».

Diritto tedesco

26 L'articolo 46 del *Verwaltungsverfahrensgesetz* (legge sul procedimento amministrativo), del 23 gennaio 2003 (BGBl. 2003 I, pag. 102), relativo agli effetti dei vizi di procedura e di forma, così dispone:

«L'annullamento di un atto amministrativo che non sia viziato da nullità ai sensi dell'articolo 44 non può essere richiesto per il solo fatto che è stato adottato in violazione di norme di procedura o di formalità o di una competenza territoriale, qualora sia manifesto che tale inosservanza non abbia avuto alcuna incidenza sul merito della decisione».

27 L'articolo 4 dell'Umweltrechtsbehelfsgesetz (legge sui mezzi di ricorso in materia ambientale), del 7 dicembre 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 2816), nella sua versione pubblicata il 23 agosto 2017 (BGBl. 2017 I, pag. 3290), è così formulato:

«(1) L'annullamento di una decisione relativa all'ammissibilità di un progetto conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, punti da 1 a 2b, può essere richiesto nel caso in cui:

1. non sia stata effettuata, neanche a posteriori

a) una valutazione ambientale richiesta dalle disposizioni del Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (legge sulla valutazione dell'impatto ambientale), del 24 febbraio 2010 (BGBl. 2010 I, pag. 94)], (...) oppure

b) una valutazione preliminare, caso per caso, della necessità di effettuare una valutazione ambientale come richiesto dalle disposizioni della legge sulla valutazione dell'impatto ambientale (...)

2. la necessaria partecipazione del pubblico ai sensi dell'articolo 18 della legge sulla valutazione dell'impatto ambientale o ai sensi dell'articolo 10 del Bundes-Immissionsschutzgesetz (legge federale sul controllo delle immissioni) non sia stata effettuata, neanche a posteriori, oppure

3. si sia verificato un altro vizio procedurale

a) cui non sia stato posto rimedio,

b) che sia paragonabile, per natura e gravità, ai casi di cui ai punti 1 e 2; e

c) che abbia privato il pubblico interessato della possibilità, prevista dalla legge, di partecipare al processo decisionale; tale partecipazione al processo decisionale comprende l'accesso ai documenti, che devono essere messi a disposizione del pubblico per la consultazione.

(...)

(1a) L'articolo 46 della legge sulla procedura amministrativa (...) si applica agli errori procedurali non contemplati dal paragrafo 1. Qualora il giudice non possa stabilire se un errore procedurale di cui alla prima frase abbia influito sulla decisione in materia, si presume che ciò sia avvenuto.

(...)

3) I paragrafi da 1 a 2 si applicano ai mezzi di ricorso esperiti da

1. persone ai sensi dell'articolo 61, punto 1, del Verwaltungsgerichtsordnung [(legge sull'organizzazione della giustizia amministrativa), del 21 gennaio 1960 (BGBl. 1960 I, pag. 17)], e delle associazioni ai sensi dell'articolo 61, punto 2, di [tale legge] e

2. associazioni rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 2, paragrafo 2.

Il paragrafo 1, prima frase, punto 3, si applica ai mezzi di ricorso esperiti da persone e associazioni a norma della prima frase, punto 1, a condizione che l'annullamento di una decisione possa essere richiesto solo qualora l'errore procedurale abbia privato l'interessato della possibilità di partecipare al processo decisionale come previsto dalla legge.

(...))».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

28 Con decisione del 27 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione controversa»), il distretto di Detmold (in prosieguo: l'«autorità competente per l'autorizzazione») ha approvato, su richiesta dell'amministrazione dell'edilizia stradale del Land Renania settentrionale - Westfalia, il piano di

costruzione del tratto dell'autostrada A 33/strada federale B 61 che comprende da tre a quattro corsie su una distanza di circa 3,7 chilometri.

29 Tale decisione autorizzava il committente a smaltire le acque piovane che scendevano sulle superfici stradali in tre corpi idrici superficiali o nelle acque sotterranee. A tale riguardo, la decisione comprendeva, sia per lo scarico delle acque piovane nelle acque superficiali sia per la loro infiltrazione nelle acque sotterranee, numerose disposizioni accessorie destinate a garantire la protezione delle acque.

30 I documenti relativi al progetto di cui trattasi sono stati messi a disposizione del pubblico nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 29 settembre 2010. Sebbene i documenti relativi alla circolazione, alla protezione delle specie e alla fauna fossero menzionati nell'annuncio di tale messa a disposizione, ciò non è avvenuto per i documenti relativi alla protezione contro il rumore e al drenaggio delle acque, circostanza che ha suscitato talune obiezioni da parte del pubblico.

31 Tenendo conto della procedura di consultazione, il committente ha proceduto a diverse modifiche del piano, in relazione, in particolare, al drenaggio delle acque pluviali. Esso ha, inoltre, redatto un «frontespizio» che elencava i documenti messi a disposizione del pubblico. Ulteriori obiezioni sono state poi sollevate dal pubblico in occasione della nuova consultazione organizzata durante il periodo dal 19 maggio al 18 giugno 2014.

32 A seguito dell'autorizzazione del progetto di cui trattasi, i ricorrenti nel procedimento principale, che erano oggetto di espropriazione o disponevano, nel perimetro del progetto, di un pozzo domestico per il loro approvvigionamento privato di acqua potabile, hanno adito il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso avverso la decisione controversa. In tale contesto, detto giudice è tenuto a procedere a un esame completo della legittimità di tale decisione.

33 A tale riguardo, il Bundesverwaltungsgericht rileva che, prima dell'autorizzazione del piano di costruzione, i corpi idrici non sono stati sottoposti ad alcun controllo documentato relativo alla protezione dei corpi idrici interessati.

34 Vero è che l'autorità competente per l'autorizzazione ha affermato che, nel corso della procedura di autorizzazione, era stato effettuato un controllo dei corpi idrici interessati. Tuttavia, è solo nel corso del procedimento contenzioso che tale autorità ha fornito uno studio tecnico concernente il drenaggio delle acque, di 48 pagine in totale, che descriveva i corpi idrici interessati e gli effetti del progetto di cui trattasi sui loro elementi qualitativi (in prosieguo: lo «studio tecnico concernente il drenaggio delle acque»). È per questo motivo che il giudice del rinvio ritiene che il pubblico non sia stato sufficientemente informato dell'impatto ambientale del progetto nel corso della procedura di autorizzazione, che è, pertanto, inficiata da un vizio procedurale.

35 Orbene, nel caso di specie, secondo il Bundesverwaltungsgericht, tale vizio procedurale non è tale da comportare l'annullamento della decisione controversa, poiché non vi è stata alcuna incidenza sul senso di tale decisione. In tal caso, in forza del diritto tedesco applicabile, un siffatto vizio procedurale può essere invocato da un ricorrente individuale e può comportare l'annullamento della decisione di autorizzazione del piano solo se tale ricorrente sia stato effettivamente privato della possibilità di partecipare al processo decisionale.

36 Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se sia escluso che il controllo relativo al divieto di deterioramento dei corpi idrici interessati da un progetto possa avvenire solo dopo l'adozione della decisione di autorizzazione. Esso ritiene che la direttiva 2000/60 potrebbe esigere che detto controllo sia effettuato prima di tale momento nell'ambito di un procedimento amministrativo trasparente. Ciò implicherebbe che spetti non già ai giudici, nell'ambito di un procedimento

contenzioso, bensì alle autorità amministrative competenti eseguire gli adempimenti necessari e redigere la documentazione richiesta.

37 Se tale interpretazione della direttiva 2000/60 dovesse essere accolta, il giudice del rinvio ritiene di essere tenuto a decidere se, nel procedimento principale, il procedimento amministrativo debba essere riaperto al fine di procedere a una nuova consultazione pubblica.

38 In tale contesto, sarebbe necessario rispondere alla questione se i documenti messi a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/92 debbano sistematicamente contenere una relazione relativa al rispetto della normativa sulla qualità dell'acqua. Il Bundesverwaltungsgericht ritiene che, quando un committente procede a un controllo delle condizioni previste dalla direttiva 2000/60, la relazione che sottopone all'autorità competente per l'autorizzazione dovrebbe essere considerata come uno dei «principali rapporti», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/92, e dovrebbe, pertanto, essere accessibile nel corso della fase di consultazione pubblica.

39 Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht, una nuova partecipazione del pubblico non è sempre necessaria. Infatti, nel caso di specie, lo studio tecnico concernente il drenaggio delle acque è stato redatto soltanto dopo la pronuncia della sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13, EU:C:2015:433) e, pertanto, dopo la fase di consultazione pubblica. In questa ipotesi molto specifica, una nuova partecipazione del pubblico potrebbe essere omessa nei limiti in cui i diversi documenti accessibili al pubblico prima dell'autorizzazione del progetto soddisfino due condizioni. Da un lato, tali documenti devono, in sostanza, contenere le stesse informazioni di una relazione che esamina, alla luce dei criteri previsti dalla direttiva 2000/60, l'impatto del progetto sull'acqua. Dall'altro lato, occorre che i documenti disponibili nonché detta relazione pervengano alle medesime conclusioni.

40 Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici riguardi sia le acque superficiali sia le acque sotterranee e che le considerazioni derivanti dalla sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13, EU:C:2015:433), per quanto riguarda le acque superficiali siano ampiamente trasponibili alle acque sotterranee. Tuttavia, per stabilire se sussista o meno un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo, la direttiva 2000/60 distinguerebbe solo il «buono stato» dallo «stato scarso». Inoltre, conformemente al punto 2.4.5 dell'allegato V di tale direttiva, un deterioramento riscontrato localmente potrebbe essere preso in considerazione soltanto qualora pregiudichi il corpo idrico interessato nel suo complesso.

41 In considerazione della sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13, EU:C:2015:433), il giudice del rinvio ritiene che sussista un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo in due fattispecie: da un lato, quando almeno uno degli elementi di qualità, di cui all'allegato V della direttiva 2000/60, non rispetta, a motivo del progetto, uno dei parametri applicabili e, dall'altro, quando la concentrazione di inquinanti che supera già un valore limite in vigore aumenta ulteriormente.

42 Per quanto riguarda i valori limite in vigore, il Bundesverwaltungsgericht ritiene che occorra fare riferimento alla direttiva 2006/118, ma che, nel caso di specie, non possa essere accertato alcun deterioramento dei corpi idrici sotterranei.

43 Infine, il giudice del rinvio ritiene che gli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 non implicino che tutti i membri del pubblico interessato da un progetto e che fanno valere una violazione dei loro diritti siano legittimati a contestare una decisione che viola tali obblighi. Infatti, in forza del diritto tedesco applicabile, un ricorso di un ricorrente individuale sarebbe ricevibile soltanto se tale

ricorrente invocasse la violazione delle disposizioni che mirano almeno in parte a tutelare i propri diritti.

44 Tanto l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici quanto quello di migliorare questi ultimi dovrebbero essere rispettati dalle autorità pubbliche. Tuttavia, nel diritto tedesco, tali obblighi non conferiscono alcun diritto soggettivo ai singoli eventualmente interessati dall'impatto di un progetto sull'acqua. Essi stabilirebbero obiettivi di gestione dell'acqua e servirebbero esclusivamente l'interesse pubblico.

45 A tale riguardo, dalle sentenze del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania (C-137/14, EU:C:2015:683), dell'8 novembre 2016, Lesoochránárske zoskupenie VLK (C-243/15, EU:C:2016:838) e del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C-664/15, EU:C:2017:987), risulterebbe che sia sufficiente che associazioni per la tutela dell'ambiente abbiano la possibilità di far verificare il rispetto della normativa dell'Unione in materia ambientale che serve l'interesse pubblico. Tale concezione del diritto di ricorso corrisponderebbe a quella dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.

46 Ciò premesso, dai considerando 24 e 37 nonché dall'articolo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60 risulterebbe che quest'ultima protegge l'acqua non solo in quanto componente dell'ecosistema, ma anche ai fini della fornitura di acqua potabile alla popolazione. Pertanto, si dovrebbe ritenere che gli obblighi da essa stabiliti contribuiscano alla tutela della salute umana. Conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenze del 25 luglio 2008, Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447; dell'8 novembre 2016, Lesoochránárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, e del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C-664/15, EU:C:2017:987), le persone la cui salute sia minacciata dalla violazione delle disposizioni imperative di una direttiva dovrebbero potersene avvalere dinanzi al giudice nazionale competente.

47 Alla luce di tali considerazioni, non sarebbe escluso che i ricorrenti nel procedimento principale che dispongono di un pozzo domestico nel perimetro del progetto di cui trattasi possano far valere una violazione del divieto di deterioramento e dell'obbligo di miglioramento dello stato dei corpi idrici previsti dalla direttiva 2000/60 quando la loro salute possa essere minacciata a causa del mancato rispetto di detti obblighi.

48 In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un'associazione ambientalista riconosciuta, possa agire ai fini dell'annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.

2) a) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), della direttiva [2000/60] debba essere interpretato nel senso che esso contenga non solo un criterio di valutazione di diritto sostanziale, bensì parimenti criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa.

b) Nel caso di risposta affermativa alla questione sub a), se la partecipazione del pubblico prevista dall'articolo 6 della direttiva [2000/60] debba essere sempre e obbligatoriamente riferita ai documenti inerenti alla valutazione prevista dalla normativa in materia di acque nel senso menzionato supra oppure se sia ammissibile una differenziazione in base al momento della redazione della documentazione e alla sua complessità.

3) Se la nozione di “deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della [direttiva 2000/60] debba essere interpretata nel senso che un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo ricorra non appena non venga rispettato, per effetto del progetto, quantomeno uno standard di qualità ambientale relativo ad un parametro e nel senso che, a prescindere da tale rilievo, nel caso in cui venga già superata la soglia di riferimento, costituisca un deterioramento qualsiasi ulteriore aumento (misurabile) della concentrazione.

4) a) Se l’articolo 4 della [direttiva 2000/60] – alla luce della sua efficacia vincolante (articolo 288 TFUE) e della garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 19 TUE) – debba essere interpretato nel senso che tutti gli appartenenti al pubblico interessato dal progetto, i quali lamentino di essere lesi nei propri diritti dall’autorizzazione di detto progetto, siano parimenti legittimati a far valere in giudizio le violazioni del divieto di deterioramento e dell’obbligo di miglioramento ai sensi della normativa in materia di acque.

b) In caso di risposta negativa alla questione sub a), se l’articolo 4 della [direttiva 2000/60] –in considerazione della sua finalità – debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, i ricorrenti, i quali utilizzano pozzi per l’approvvigionamento idrico privato in prossimità del tratto di strada progettato possano far valere in giudizio le violazioni del divieto di deterioramento e dell’obbligo di miglioramento ai sensi della normativa in materia di acque».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

49 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che una domanda di annullamento della decisione di autorizzazione di un progetto per vizio procedurale sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipazione al processo decisionale in materia ambientale garantito dall’articolo 6 di tale direttiva.

50 Dalla decisione di rinvio risulta che il progetto di cui trattasi, vale a dire la costruzione di un tratto autostradale, è stato sottoposto, prima della sua autorizzazione, ad una valutazione del suo impatto ambientale. In particolare, esso poteva avere un impatto sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei situati nel perimetro del progetto, segnatamente a causa del drenaggio delle acque piovane. Tuttavia, prima dell’adozione della decisione controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile al pubblico. Secondo il giudice del rinvio, l’autorizzazione del progetto di cui trattasi è, di conseguenza, inficiata da un vizio procedurale.

51 Dalla decisione di rinvio risulta altresì che, nel corso della procedura di autorizzazione del progetto di cui trattasi, è stato effettuato un controllo dei corpi idrici interessati, senza essere stato documentato. Lo studio tecnico concernente il drenaggio delle acque, contenente indicazioni relative all’esame del rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, è stato redatto solo dopo l’autorizzazione del progetto.

52 Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che il progetto in questione rispetta l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. In considerazione dell’aumento minimo del tasso di cloruro, che resterà al di sotto dei valori limite applicabili, tale progetto non comporterà verosimilmente un deterioramento della qualità delle acque. Di conseguenza, sarebbe evidente che il vizio procedurale invocato dai

ricorrenti nel procedimento principale non abbia avuto alcun impatto sul senso della decisione controversa.

53 È sulla base di quest'ultima premessa che occorre rispondere alla prima questione sottoposta alla Corte.

54 Occorre ricordare che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del «pubblico interessato» che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, possano proporre ricorso contro decisioni, atti e omissioni soggetti alle disposizioni di tale direttiva per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale.

55 Pertanto, la ricevibilità di un ricorso può essere subordinata alla sussistenza di un «interesse sufficiente» o alla sussistenza di una «violazione di un diritto», a seconda che la normativa nazionale faccia ricorso all'una o all'altra di tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Gruber, C-570/13, EU:C:2015:231, punto 33).

56 L'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 prevede che gli Stati membri determinino ciò che costituisce sia un interesse sufficiente sia una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

57 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il legislatore nazionale può limitare i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte di un singolo per poter proporre un ricorso giurisdizionale avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti all'articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), divenuto l'articolo 11 della direttiva 2011/92, ai soli diritti soggettivi, ossia ai diritti individuali che possono, secondo il diritto nazionale, essere qualificati come diritti soggettivi pubblici (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C-115/09, EU:C:2011:289, punto 45, del 16 aprile 2015, Gruber, C-570/13, EU:C:2015:231, punto 40 e del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania, C-137/14, EU:C:2015:683, punto 33).

58 La Corte ha altresì dichiarato che, quando un vizio procedurale non comporta conseguenze atte ad incidere sul senso della decisione impugnata, non si può ritenere che esso leda i diritti di colui che lo invoca (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C-72/12, EU:C:2013:712, punto 49).

59 Pertanto, tenuto conto del fatto che l'articolo 11 della direttiva 2011/92 lascia agli Stati membri un apprezzabile margine di manovra per determinare ciò che costituisce violazione di un diritto ai sensi di tale articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il diritto nazionale può non riconoscere una tale violazione, qualora si dimostri che è possibile, in base alle circostanze della fattispecie, che la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio procedurale invocato (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C-72/12, EU:C:2013:712, punti 50 e 51).

60 Pertanto, una normativa nazionale, che subordini la ricevibilità dei ricorsi dei singoli alla condizione che essi facciano valere una violazione di un diritto e che, al contempo, consenta ai singoli di far valere un vizio procedurale che inficia la partecipazione del pubblico al processo decisionale, anche qualora tale vizio non abbia inciso sul senso della decisione di cui trattasi, mette a disposizione un mezzo di ricorso anche in casi in cui l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 non lo richiede.

61 Il legislatore nazionale può, pertanto subordinare la ricevibilità di un ricorso di annullamento della decisione di autorizzazione di un progetto per vizio procedurale, laddove quest'ultimo non sia

tale da modificare il senso di tale decisione, alla condizione che esso abbia effettivamente privato i ricorrenti del loro diritto di partecipare al processo decisionale.

62 Ad ogni buon conto, occorre ancora indicare che, come sottolineato al punto 90, secondo trattino, della presente sentenza, in assenza, nel fascicolo messo a disposizione del pubblico, dei dati necessari per valutare l'impatto di un progetto sull'acqua, il pubblico non è posto in condizione di partecipare utilmente al processo decisionale.

63 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l'irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall'articolo 6 di tale direttiva.

Sulla seconda questione

64 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.

65 Se del caso, il giudice del rinvio chiede inoltre se l'articolo 6 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto debbano sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60.

66 Per quanto riguarda la prima parte della seconda questione, occorre rilevare, in via preliminare, che i quesiti del giudice del rinvio vertono non solo sugli obblighi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, per le acque superficiali, ma anche su quelli previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, per le acque sotterranee.

67 Secondo l'articolo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2000/60, scopo di quest'ultima è quello di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che ne sono direttamente dipendenti.

68 A tale riguardo, occorre ricordare che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 impone due obiettivi distinti, pur se intrinsecamente legati. Da un lato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali (obbligo di impedire il deterioramento). Dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un «buono stato» entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento) (sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 39).

69 L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60 stabilisce, per le acque sotterranee, obblighi in gran parte identici a quelli previsti per le acque superficiali. Da un lato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei (obbligo di impedire il deterioramento). Dall'altro lato, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici sotterranei al fine di conseguire un «buono stato» entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento).

70 Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, gli obiettivi della direttiva 2000/60 per le acque superficiali e le acque sotterranee sono simili.

71 A tale riguardo, occorre ricordare che lo scopo della direttiva 2000/60 consiste nel conseguire, mediante un'azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali e sotterranee dell'Unione europea in vista del 2015. Sia l'obbligo di miglioramento sia quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sono intesi a realizzare tale obiettivo qualitativo (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, punti 37, 38 e 41).

72 Inoltre, dal tenore letterale, dalla sistematica e dalla finalità dell'articolo 4 della direttiva 2000/60, risulta che, al pari degli obblighi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per le acque superficiali, i quali, come rilevato dalla Corte nella sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13, EU:C:2015:433, punto 43), hanno carattere vincolante, anche quelli previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per le acque sotterranee hanno un siffatto carattere.

73 Ne consegue che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta da tale direttiva.

74 L'articolo 4 della direttiva 2000/60 non contiene soltanto obblighi di pianificazione a più lungo termine previsti dai piani di gestione e dai programmi di misure, ma riguarda anche progetti particolari ai quali si applica parimenti il divieto di deterioramento dello stato dei corpi idrici. Di conseguenza, uno Stato membro è tenuto a negare l'autorizzazione di un progetto ove quest'ultimo sia tale da deteriorare lo stato del corpo idrico in questione o da pregiudicare il conseguimento di un «buono stato» dei corpi idrici superficiali o sotterranei, fatte salve le deroghe parimenti previste a tale articolo 4 (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, punti 47, 48 e 50).

75 Più precisamente, come dichiarato dalla Corte, qualora un progetto sia idoneo a produrre effetti negativi per l'acqua, esso può essere autorizzato solo se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), di tale direttiva. Spetta alle autorità nazionali competenti ad autorizzare un progetto controllare che tali condizioni siano soddisfatte prima del rilascio di tale autorizzazione, fatto salvo un eventuale sindacato giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 1° giugno 2017, Folk, C-529/15, EU:C:2017:419, punti 36 e 39).

76 Da quanto precede risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto, e quindi prima dell'adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza dell'articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull'acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento.

77 Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, relativa alle informazioni da mettere a disposizione del pubblico prima dell'autorizzazione di un progetto, occorre ricordare che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 impone che i progetti che possano avere un significativo impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, in combinato disposto con l'allegato I o II di tale direttiva, siano sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione (sentenza del 28 febbraio 2018, Comune di Castelbellino, C-117/17, EU:C:2018:129, punto 24).

78 Il carattere preventivo di una tale valutazione è giustificato dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l'autorità competente tenga conto il prima possibile delle ripercussioni sull'ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti (sentenza del 28 febbraio 2018, Comune di Castelbellino, C-117/17, EU:C:2018:129, punto 25).

79 L'articolo 3 della direttiva 2011/92 elenca i fattori che devono essere presi in considerazione nella valutazione dell'impatto ambientale di un progetto. Conformemente all'articolo 3, lettera b), è necessario individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti e indiretti di un progetto sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima e sul paesaggio.

80 Tra le informazioni che il committente deve, in ogni caso, fornire all'autorità decisionale figurano, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva 2011/92, una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi nonché i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

81 Pertanto, alla luce dell'articolo 3, lettera b), della direttiva 2011/92 nonché in considerazione del carattere imperativo del controllo da effettuare in applicazione della direttiva 2000/60, ricordato ai punti da 74 a 77 della presente sentenza, e dell'importanza attribuita da quest'ultima direttiva alla protezione delle acque, si deve necessariamente constatare che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva 2011/92 devono contenere i dati necessari per valutare l'impatto di un progetto sullo stato dei corpi idrici interessati in considerazione dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

82 Inoltre, dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 risulta che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV di tale direttiva, nella misura in cui tali informazioni siano pertinenti per valutare l'impatto di un determinato progetto e nel limite di quanto può essere ragionevolmente richiesto ad un operatore privato. Tali informazioni contengono, conformemente al punto 4 di tale allegato, una descrizione degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto derivanti, in particolare, dall'utilizzazione delle risorse naturali e dall'emissione di inquinanti.

83 Tutte le informazioni così raccolte, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, devono essere messe a disposizione del pubblico interessato entro scadenze ragionevoli.

84 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve giungere alla conclusione che, in forza della direttiva 2011/92 e, in particolare, dei suoi articoli 3, 5 e 6, le informazioni messe a disposizione del pubblico a fini di consultazione prima dell'autorizzazione di un progetto devono contenere i dati necessari alla valutazione dell'impatto di quest'ultimo sulle acque alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

85 Inoltre, se è vero che dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/92 non può desumersi che i dati che consentono di valutare l'impatto di un progetto sull'acqua debbano necessariamente figurare in un solo documento, come una relazione o uno studio tecnico, il pubblico interessato, come richiesto dall'articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale direttiva, deve avere la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale e di prepararsi debitamente a tal fine.

86 Pertanto, occorre che gli elementi del fascicolo messo a disposizione del pubblico consentano a quest'ultimo di ottenere una visione precisa dell'impatto del progetto di cui trattasi sullo stato dei corpi idrici interessati, affinché esso possa verificare il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva 2000/60. In particolare, i dati forniti devono essere tali da

far apparire se, alla luce dei criteri stabiliti da tale direttiva, il progetto in questione possa comportare un deterioramento di un corpo idrico.

87 In ogni caso, un fascicolo incompleto o dati ripartiti, senza coerenza, in una moltitudine di documenti non sono tali da consentire al pubblico interessato di partecipare utilmente al processo decisionale e, pertanto, non soddisfano i requisiti derivanti dall'articolo 6 della direttiva 2011/92.

88 Inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva, spetta al committente redigere una «sintesi non tecnica» delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 3, il che include i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, anche tale sintesi deve essere messa a disposizione del pubblico.

89 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se il fascicolo al quale il pubblico aveva accesso prima dell'autorizzazione del progetto in questione soddisfi tutti i requisiti derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, letto in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, come precisati dalla presente sentenza.

90 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione sollevata dichiarando che:

- l'articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l'autorizzazione dello stesso, e

- l'articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l'impatto di quest'ultimo sull'acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

Sulla terza questione pregiudiziale

91 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che deve essere considerato un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità ambientale. Esso chiede inoltre se si debba ritenere che costituisca un siffatto deterioramento un aumento prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest'ultimo è già superata.

92 Occorre ricordare che, nella sua sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13, EU:C:2015:433, punto 70), la Corte ha dichiarato che la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell'allegato V di detta direttiva sia degradato di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico di cui trattasi. Tuttavia, se l'elemento di qualità considerato si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale disposizione.

93 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, è ben vero che, a differenza dei corpi idrici superficiali – per i quali la direttiva 2000/60 prevede una scala di cinque classi di stato ecologico –, quest'ultima opera solo la distinzione tra «buono stato» e «stato scarso» per quanto riguarda lo stato quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei. Dal suo articolo 2,

punti 25 e 28, risulta che tale classificazione è effettuata con l'ausilio delle tabelle di cui ai punti 2.1.2 e 2.3.2 del suo allegato V.

94 Tuttavia, occorre rilevare che, nonostante tali differenze nella modalità di determinazione dello stato dei corpi idrici, a seconda che si tratti di acque superficiali o di acque sotterranee, gli stessi principi determinano la portata della nozione di «deterioramento dello stato» delle acque, a prescindere dal tipo di acqua in questione.

95 Infatti, è stato esposto ai punti da 68 a 72 della presente sentenza che gli obiettivi della direttiva 2000/60, sia per l'acqua superficiale sia per l'acqua sotterranea, nonché gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva per tali tipi di acque, sono in gran parte identici.

96 In particolare, ciò vale per l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato delle acque, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale direttiva, per quanto riguarda le acque superficiali, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), per quanto riguarda le acque sotterranee. Queste due disposizioni non contengono alcun rinvio alla classificazione prevista per tali tipi di acqua nell'allegato V della medesima direttiva, di modo che la nozione di «deterioramento dello stato» delle acque è una nozione di portata globale (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 61).

97 Inoltre, la Corte ha dichiarato che, se le classi previste all'allegato V della direttiva 2000/60 fossero determinanti per verificare se vi sia un deterioramento, dopo la classificazione di un corpo idrico superficiale nella classe di stato più bassa, un nuovo deterioramento del suo stato non sarebbe giuridicamente più possibile. Orbene, tenuto conto della finalità stessa della direttiva 2000/60, i corpi idrici che sono in un cattivo stato meritano un'attenzione particolare nell'ambito della gestione delle acque (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 63).

98 Lo stesso ragionamento si applica *mutatis mutandis* alle acque sotterranee.

99 In tale contesto, occorre altresì tener conto dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2000/60, che prevede espressamente, per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei fortemente modificati, per i quali gli Stati membri possono intendere conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi, il divieto di qualsivoglia ulteriore deterioramento (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 64).

100 Alla luce di tali elementi, occorre interpretare la nozione di «deterioramento dello stato» delle acque con riferimento tanto ad un elemento di qualità quanto ad una sostanza. Pertanto, l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico conserva tutto il suo effetto utile, a condizione di includere ogni cambiamento idoneo a compromettere la realizzazione dell'obiettivo principale della direttiva 2000/60 (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 66).

101 Inoltre, quanto ai criteri che consentono di concludere nel senso di un deterioramento dello stato di un corpo idrico, occorre ricordare che dalla sistematica dell'articolo 4 della direttiva 2000/60 e, segnatamente, dai suoi paragrafi 6 e 7, risulta che il deterioramento dello stato di un corpo idrico, anche transitorio, è autorizzato solo in presenza di rigorosi requisiti. Ne consegue che la soglia oltre la quale si accerta una violazione dell'obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere la più bassa possibile (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 67).

102 Per quanto riguarda specificamente l'esame dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, dal punto 2.3.1 dell'allegato V della direttiva 2000/60 risulta che la conduttività delle acque e la concentrazione di inquinanti costituiscono i parametri pertinenti. La tabella di cui al punto 2.3.2 di

tale allegato stabilisce per ciascuno di tali parametri gli elementi di qualità di cui occorre tener conto per determinare se lo stato chimico di un corpo idrico sia «buono» o «scarso».

103 Da un lato, per quanto riguarda la concentrazione di inquinanti, tale esame si fonda su tre elementi di qualità. In primo luogo, le concentrazioni di inquinanti non presentano effetti di un'intrusione salina o di altro tipo. In secondo luogo, tali concentrazioni non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2000/60. In terzo e ultimo luogo, le concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee non impediscono di conseguire gli obiettivi ambientali, specificati ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva per le acque superficiali associate, non comportano una diminuzione significativa della qualità ecologica o chimica di tali corpi o non causano gravi danni agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo.

104 Dall'altro lato, per quanto riguarda la conduttività, occorre soltanto che i cambiamenti di quest'ultima non indichino intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

105 Nei limiti in cui il punto 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60 rinvia agli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi, ai sensi dell'articolo 17 di tale direttiva, occorre rilevare che quest'ultima disposizione prevede l'adozione, da parte del legislatore dell'Unione, di misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee che comprendono, in particolare, criteri di valutazione del buono stato chimico di tali acque, conformemente al punto 2.2 dell'allegato II nonché ai punti 2.3.2 e 2.4.5 dell'allegato V della medesima direttiva. A tale titolo, il legislatore dell'Unione ha adottato la direttiva 2006/118.

106 L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118 prevede che, ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo, gli Stati membri utilizzino, da un lato, le norme di qualità delle acque sotterranee che figurano nell'elenco di cui all'allegato I di tale direttiva e, dall'altro, i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri, conformemente all'allegato II della medesima direttiva, in particolare per gli inquinanti che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei come a rischio.

107 Di conseguenza, tali norme di qualità e detti valori soglia costituiscono un elemento di qualità, ai sensi del punto 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60, che consente di valutare uno dei parametri che determinano la qualificazione dello stato di un corpo idrico sotterraneo, vale a dire la concentrazione di inquinanti.

108 Poiché, come ricordato al punto 100 della presente sentenza, occorre interpretare la nozione di «deterioramento dello stato» delle acque con riferimento ad un elemento di qualità o ad una sostanza e, come risulta dal punto 101 della presente sentenza, la soglia oltre la quale si accerta una violazione dell'obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere la più bassa possibile, si deve constatare che il mancato rispetto di uno degli elementi di qualità di cui al punto 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60 costituisce un deterioramento dello stato chimico del corpo idrico sotterraneo interessato.

109 In particolare, il superamento, in un corpo idrico sotterraneo, di una sola norma di qualità o di un solo valore soglia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, deve essere qualificato come violazione dell'obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo.

110 Inoltre, per gli stessi motivi esposti al punto 108 della presente sentenza e alla luce, in particolare, delle considerazioni richiamate al suo punto 97, qualsiasi aumento successivo della concentrazione di un inquinante che, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118,

superi già una norma di qualità ambientale o un valore soglia fissato dallo Stato membro costituisce parimenti un deterioramento.

111 Peraltro, al fine di rispondere ai quesiti sollevati dal giudice del rinvio in merito alla presa in considerazione delle modifiche della concentrazione di inquinanti constatati localmente al fine di verificare se vi sia un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico, occorre rilevare che il punto 2.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60 stabilisce i criteri principali per il monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee. Al punto 2.4.5 di tale allegato, menzionato espressamente dal giudice del rinvio, figurano requisiti di interpretazione e di presentazione.

112 Sebbene quest'ultima disposizione preveda, certamente, che la qualificazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo come «buono» o «scarso» debba essere effettuata raccogliendo i risultati dei diversi punti di monitoraggio di un corpo idrico, da ciò non deriva che, per accertare un deterioramento di tale stato, tutto il corpo idrico sotterraneo debba subire un pregiudizio.

113 In particolare, dal ruolo e dall'importanza di ciascun sito di monitoraggio nel sistema di controllo della qualità delle acque sotterranee istituito dalla direttiva 2000/60, segnatamente al punto 2.4 dell'allegato V, risulta che il mancato rispetto di un elemento di qualità a un unico punto di monitoraggio è sufficiente affinché si possa constatare l'esistenza di un deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

114 Infatti, conformemente al punto 2.4 dell'allegato V di detta direttiva, la collocazione dei punti di monitoraggio deve fornire un'immagine coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee di ciascun distretto idrografico. A tal fine, detta disposizione prevede diversi criteri per la selezione dei siti di monitoraggio che, come confermato dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2006/118, devono fornire dati di monitoraggio rappresentativi.

115 Pertanto, il mancato rispetto di un elemento di qualità a un solo punto di monitoraggio indica l'esistenza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60, di un deterioramento dello stato chimico di almeno una parte significativa di un corpo idrico sotterraneo.

116 Inoltre, non è certamente escluso che, nonostante il superamento di una norma di qualità delle acque sotterranee o di un valore soglia in uno o più punti di monitoraggio, si ritenga che un corpo idrico sotterraneo presenti un buono stato chimico in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/118. Tuttavia, in tale ipotesi, l'articolo 4, paragrafo 5, di detta direttiva esige che gli Stati membri adottino, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2000/60, le misure necessarie per proteggere, sulla parte del corpo idrico sotterraneo interessata dal superamento, gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee.

117 Le misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60 comprendono l'elaborazione di programmi al fine di realizzare gli obiettivi previsti dall'articolo 4 di tale direttiva.

118 Pertanto, qualora un elemento di qualità non sia rispettato in un solo punto di monitoraggio di un corpo idrico sotterraneo, si deve constatare un deterioramento del suo stato chimico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60.

119 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione sollevata dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, e, dall'altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la

soglia fissata per quest'ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.

Sulla quarta questione

120 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, letto alla luce dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 288 TFUE, debba essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorarne lo stato.

121 A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, sarebbe incompatibile con l'effetto vincolante che l'articolo 288 TFUE riconosce alla direttiva di escludere, in linea di principio, che l'obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle persone interessate (sentenza del 3 ottobre 2019, *Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.*, C-197/18, EU:C:2019:824, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

122 In particolare nei casi in cui il legislatore dell'Unione imponga agli Stati membri, mediante direttiva, di adottare un determinato comportamento, l'effetto utile dell'atto sarebbe attenuato se ai singoli fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto dell'Unione allo scopo di accertare se il legislatore nazionale, nei limiti della facoltà che gli è riservata quanto alla forma e ai mezzi per l'attuazione della direttiva, non abbia oltrepassato i limiti di discrezionalità tracciati dalla direttiva stessa (sentenza del 3 ottobre 2019, *Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.*, C-197/18, EU:C:2019:824, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

123 La Corte ne ha dedotto che quantomeno le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate da una violazione delle disposizioni di una direttiva in materia ambientale devono poter esigere dalle autorità competenti, se del caso in sede giurisdizionale, il rispetto degli obblighi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, *Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.*, C-197/18, EU:C:2019:824, punto 32).

124 A tale riguardo, il giudice del rinvio indica che, nell'ambito del loro ricorso, alcuni ricorrenti nel procedimento principale ritengono che il progetto di cui trattasi possa deteriorare lo stato del corpo idrico sotterraneo che alimenta i loro pozzi domestici di cui si servono per ottenere l'acqua potabile. Per contro, né le informazioni contenute nella decisione di rinvio, né le osservazioni presentate alla Corte consentono di dimostrare la rilevanza, per i ricorrenti nel procedimento principale, dei corpi idrici superficiali che possono anche subire un pregiudizio dal progetto di cui trattasi. In tali circostanze, non risulta che i ricorrenti nel procedimento principale possano essere interessati da un'eventuale violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, cosicché l'esame della Corte verterà unicamente sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), relativo alle acque sotterranee.

125 Al fine di determinare se talune persone, quali i ricorrenti nel procedimento principale, siano direttamente interessate dalla violazione degli obblighi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, occorre esaminare la finalità di quest'ultima nonché il contenuto della disposizione considerata la cui corretta applicazione viene invocata dinanzi al giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, *Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.*, C-197/18, EU:C:2019:824, punto 35).

126 A tale riguardo, dal punto 71 della presente sentenza risulta che lo scopo della direttiva 2000/60 consiste nel conseguire, mediante un'azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali e sotterranee dell'Unione in vista del 2015. Sia l'obbligo di miglioramento sia quello di

impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sono intesi a realizzare tale obiettivo qualitativo.

127 Come risulta dall'articolo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60, tale obiettivo contribuisce, per quanto riguarda specificamente le acque sotterranee, a garantire una fornitura sufficiente di acqua sotterranea di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.

128 Pertanto, si deve constatare che la direttiva 2000/60, con il suo scopo e con gli obblighi previsti al suo articolo 4, paragrafo 1, lettera b), al fine di conseguirlo, persegue altresì l'obiettivo specifico di proteggere l'acqua sotterranea in quanto risorsa per lo sfruttamento umano.

129 Tale interpretazione degli obiettivi della direttiva 2000/60 è confermata dal suo articolo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, secondo trattino, letto alla luce del suo articolo 2, punto 33.

130 Dall'articolo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, secondo trattino, risulta che il quadro normativo istituito da tale direttiva è destinato a conseguire progressivamente una riduzione sensibile dell'inquinamento delle acque sotterranee e a prevenirne l'aggravamento. Conformemente all'articolo 2, punto 33, l'inquinamento delle acque deriva da qualsiasi introduzione di sostanze che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici, in modo tale da perturbare i valori ricreativi dell'ambiente e, più specificamente, delle acque o il loro uso legittimo.

131 Dall'articolo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, secondo trattino, della direttiva 2000/60, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 33, di quest'ultima, risulta quindi che la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento mira, in particolare, a consentire l'uso legittimo delle acque sotterranee.

132 Una persona che ha il diritto di prelevare e di utilizzare acque sotterranee procede ad un siffatto uso legittimo. Essa è pertanto direttamente interessata dalla violazione degli obblighi di miglioramento e di impedimento del deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei che alimentano la sua fonte, violazione che può ostacolare il suo sfruttamento (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a., C-197/18, EU:C:2019:824, punti 40 e 42).

133 In considerazione dei diversi usi delle acque sotterranee contemplati all'articolo 1, secondo comma, primo trattino, nonché all'articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60, la circostanza che il superamento di una sola norma di qualità o di un solo valore soglia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, non implichi, di per sé, la messa in pericolo della salute di coloro che intendano presentare un ricorso non è tale da rimettere in discussione detta conclusione (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a., C-197/18, EU:C:2019:824, punto 41).

134 Pertanto, nei limiti in cui i ricorrenti nel procedimento principale usano legalmente l'acqua sotterranea di cui trattasi, essi sono direttamente interessati dalla violazione di tali obblighi.

135 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione sollevata dichiarando che l'articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente.

Sulle spese

136 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l'irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall'articolo 6 di tale direttiva.

2) L'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l'autorizzazione dello stesso.

L'articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l'impatto di quest'ultimo sull'acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e, dall'altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest'ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.

4) L'articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente.